





ATLANTE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI  
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

a cura di

Claudio Zerbinati, Paolo Marzolla, Pietro Parrozzani, Luisa Cattozzo



**Provincia di Rovigo**  
Area Trasporti Pianificazione e Tutela del Territorio

---

**Coordinamento generale:**  
Claudio Zerbinati - Dirigente Area Trasporti Pianificazione e Tutela del Territorio

**Progetto tecnico:**  
Paolo Marzolla - Capo Servizio Pianificazione

**Repertorio vincoli:**  
Pietro Parrozzani - Capo Servizio Tutela del Territorio

**Elaborazioni cartografiche:**  
Luisa Cattozzo

---

**Collaborazioni:**  
Silvia Bedendo, Marco Zeggio

**Contributi:**  
Simonetta Bonomi, Raffaele Peretto, Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Veneto

---

---

**Progetto editoriale e grafico:**  
mircoStudio® - [www.mircostudio.it](http://www.mircostudio.it)

**Stampa:**  
Europrint - Rovigo

© Copyright Provincia di Rovigo, 2003

---

Un ruolo sempre più importante ed impegnativo è riservato alla Provincia nella gestione della tutela delle proprie bellezze naturali e paesaggistiche, ruolo che essa intende svolgere puntualmente e con la massima attenzione a protezione di un territorio certamente unico non solo nel nostro paese, ma nell'intero continente europeo.

La salvaguardia dei nostri habitat, con le preziose peculiarità che possiedono - i moltissimi corsi d'acqua, le verdi campagne, i maestosi alberi secolari, gli scanni, le golene, le spiagge, le zone umide: "mari d'erba, prati d'acqua" - si deve coniugare strettamente con uno sviluppo del territorio armonico e compatibile.

In quest'ottica, nel 1999, pubblicammo un primo Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo, intendendo mettere a disposizione degli enti locali, dei professionisti e degli operatori un utile strumento di conoscenza della natura ed efficacia dei "vincoli" di tutela di questo grande patrimonio.

Abbiamo ritenuto, oggi, riproporre quella iniziativa editoriale, che si arricchisce con un supporto digitale CD, dopo aver provveduto ad un suo completamento, resosi indispensabile dalle sensibili variazioni nel frattempo intervenute sia per quanto riguarda la situazione vincolistica, sia per l'aggiornamento normativo di riferimento.

Nel ringraziare il personale dell'Area Trasporti Pianificazione e Tutela del Territorio, che ha curato la pubblicazione, nutriamo la convinzione che questa possa costituire una base importante nell'azione programmatica di ogni intervento nel territorio.

**Il Presidente della Provincia di Rovigo**  
**Federico Saccardin**

**L'Assessore alla Pianificazione e Tutela del Territorio**  
**Anna Lucia Riberto**

## Sommario

Introduzione	6
--------------	---

Riferimenti normativi	8
-----------------------	---

### Quadro legislativo

1. Legge 11 giugno 1922, n. 778	12
2. Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357	14
3. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616	17
4. Legge 9 agosto 1985, n. 431	18
5. Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63	19
6. D.G.R. 7 aprile 1998, n. 1164	21
7. Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	22

### Vincoli paesaggistici e ambientali

#### Bellezze naturali

1. Villa con annessa chiesetta, fabbricati rustici e colonici, nonché i due giardini	32
--	----

#### Bellezze d'insieme e bellezze individue

1. Gorgo Marola	38
2. Cave Danà	41
3. Gorgi di Trecenta (Malopera, della Sposa, Zucolo, Magon, Bottazza e Gaspera)	44
4. Piazza e giardini della Vangadizza con parco Ferracini	46
5. Parco contiguo all'abbazia della Vangadizza	49
6. "Casa Bovo" - zona umida ed area boscata	52
7. Strada provinciale Rovigo - Badia Polesine	55
8. "Barchessa Baldi" - zona umida	57
9. Castello Treves ed area contermine	60
10. Platani di Viale Regina Margherita e Viale della Stazione	63
11. Strada alberata Rovigo - Adria	66
12. Corte Milana	68
13. Villa Lardi, ora Zangirolami	71
14. Pineta (Comune di Porto Viro, località Donada e Contarina)	74
15. Dune fossili	76
16. Pineta (Comune di Porto Viro, località Donada)	79
17. Delta del Po	81
18. Isola Rossi	84
19. Pineta (Comune di Rosolina)	86
20. Valli da pesca e isola di Albarella (Comune di Rosolina)	88
21. Valli da pesca (Comune di Porto Viro, località Donada)	90
22. Valli da pesca (Comune di Porto Viro e Comune di Porto Tolle)	92

#### Zone di interesse archeologico

1. Chiunsano	96
2. Frattesina	99
3. Narde	101
4. Frattesina Boaria	104
5. Retratto (zona Ospedali)	107
6. Canal Bianco da Cà Garzoni a Piantamelon	110
7. Via Popillia Interna	112
8. San Basilio "A"	114
9. San Basilio "B"	117
10. San Basilio "C"	120
11. Via Popillia Costiera	122
12. Corte Cavanella	124

## Riserve naturali

<b>1. Bocche di Po</b>	
1a. Bonello Cornerona	131
1b. Bonello Vianelli	132
1c. Bonello Polesino	133
1d. Bonello Canestro	134
1e. Bonello Bacucco	135
1f. Bonello Giozzette	136
1g. Bonello Ca' Zuliani	137
1h. Bonello Batteria	138

<b>Corsi d'acqua pubblici</b>	142
-------------------------------	-----

<b>Parco del Delta del Po</b>	146
-------------------------------	-----

### Scheda di riepilogo dei vincoli per singolo Comune

1. Comune di Adria	150	26. Comune di Guarda Veneta	175
2. Comune di Ariano nel Polesine	151	27. Comune di Lendinara	176
3. Comune di Arquà Polesine	152	28. Comune di Loreo	177
4. Comune di Badia Polesine	153	29. Comune di Lusia	178
5. Comune di Bagnolo di Po	154	30. Comune di Melara	179
6. Comune di Bergantino	155	31. Comune di Occhiobello	180
7. Comune di Bosaro	156	32. Comune di Papozze	181
8. Comune di Calto	157	33. Comune di Pettorazza Grimani	182
9. Comune di Canaro	158	34. Comune di Pincara	183
10. Comune di Canda	159	35. Comune di Polesella	184
11. Comune di Castalguglielmo	160	36. Comune di Pontecchio Polesine	185
12. Comune di Castelmassa	161	37. Comune di Porto Tolle	186
13. Comune di Castelnovo Bariano	162	38. Comune di Porto Viro	187
14. Comune di Ceneselli	163	39. Comune di Rosolina	188
15. Comune di Ceregnano	164	40. Comune di Rovigo	189
16. Comune di Corbola	165	41. Comune di Salara	190
17. Comune di Costa di Rovigo	166	42. Comune di San Bellino	191
18. Comune di Crespino	167	43. Comune di San Martino di Venezze	192
19. Comune di Ficarolo	168	44. Comune di Stienta	193
20. Comune di Fiesso Umbertiano	169	45. Comune di Taglio di Po	194
21. Comune di Frassinelle Polesine	170	46. Comune di Trecenta	195
22. Comune di Fratta Polesine	171	47. Comune di Villadose	196
23. Comune di Gaiba	172	48. Comune di Villamarzana	197
24. Comune di Gavello	173	49. Comune di Villanova del Ghebbo	198
25. Comune di Giacciano con Baruchella	174	50. Comune di Villanova Marchesana	199

Questa pubblicazione, realizzata non solo sul tradizionale supporto cartaceo ma anche su supporto digitale CD, ha lo scopo, attraverso la revisione dell'Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo, edito nel marzo del 1999, di promuovere la conoscenza, a diversi livelli di utenza, del regime vincolistico in essere nel territorio provinciale, e di fornire nel contempo uno strumento di facile ed immediata consultazione per gli operatori del settore, quali i tecnici comunali ed i liberi professionisti che potranno rispettivamente avvalersene per la gestione di pratiche amministrative, o per la redazione di progetti specialistici.

Altro scopo è quello di poter disporre di uno strumento di base cui rapportarsi preliminarmente per ogni azione di pianificazione e di programmazione, con particolare riferimento al Piano Territoriale Provinciale, per il quale la Provincia, soggetto deputato a governare i processi di trasformazione del territorio, è investito di particolare responsabilità, nonché nella stesura di altri strumenti di pianificazione e gestione del territorio.

Le motivazioni che hanno indotto a procedere a tale revisione sono riconducibili al fatto che dopo la prima pubblicazione dell'Atlante, sia la situazione vincolistica del territorio provinciale che la normativa di riferimento disciplinante tale materia è variata.

In particolare si è provveduto a stralciare quelle proposte di vincolo per le quali la Regione Veneto si è espressa negativamente, ovvero inserite quelle proposte di vincolo, avanzate dalla Commissione Provinciale per la protezione delle Bellezze Naturali, che la Regione medesima ha approvato in epoca successiva alla pubblicazione dell'Atlante in parola.

Più precisamente, in questa pubblicazione, sono stati riportati i beni soggetti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico, indicati dall'art. 139 ed individuati ai sensi degli articoli 140 e 145 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di cui si dirà in seguito, e cioè le bellezze naturali, nonché i beni e le aree di interesse paesaggistico indicati dall'art. 146 del citato Decreto Legislativo, quali in particolare i corsi d'acqua pubblici, le riserve naturali, le zone di interesse archeologico.


In definitiva gli ambiti vincolati sono stati individuati secondo diverse scale e modi di rappresentazione, come di seguito illustrato:

- **livello provinciale:** gli ambiti sono stati rappresentati graficamente, avvalendosi di apposita simbologia, distinta in funzione della categoria del vincolo, utilizzando come cartografia di base una estrazione sintetica della Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000;

- **livello comunale:** per ciascun Comune è stata realizzata una scheda di sintesi nella quale stati riportati, avvalendosi sempre di idonea e distinta simbologia, ed utilizzando come base cartografica la Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000, completa di tutti i livelli informativi, gli ambiti vincolati presenti nel territorio comunale;

- **schede di dettaglio del vincolo:** per ciascun ambito, fatta eccezione per i corsi d'acqua interessati dal vincolo, già elencati e riportati nei livelli di cui sopra, ed i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, sono state predisposte delle specifiche schede, nelle quali, oltre alla indicazione dei provvedimenti di vincolo ed allo stralcio degli stessi, gli ambiti, compatibilmente alla loro estensione, sono stati perimetrati su Carta Tecnica Regionale digitalizzata alla scala 1:5.000, su base catastale e su ortofoto.





Si precisa che la perimetrazione degli ambiti, denominati "bonelli", che costituiscono l'unica Riserva Naturale presente nel territorio provinciale, non risulta in alcuni casi rispondente allo stato attuale dei luoghi in quanto, in epoca successiva alla costituzione di tale riserva, gli stessi, a causa di eventi naturali o di azioni antropiche, hanno subito radicali trasformazioni.

Nella fattispecie l'Atlante assume pertanto un significato di carattere storico, in quanto testimonia l'esistenza di vincoli interessanti ambiti sostanzialmente modificati rispetto al loro assetto originario, ovvero non più rispondenti alle caratteristiche fisiche e/o peculiarità naturalistiche, che ne avevano determinato l'assoggettamento a tutela.

Si è inoltre proceduto all'aggiornamento dei riferimenti normativi e del quadro legislativo, in quanto, ancorchè non siano variate le competenze in materia ambientale attribuite dalla Regione alle Province con la Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 63, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 08.10.1997, n. 352", le norme di riferimento riportate nel precedente Atlante, quali in particolare la legge 29 giugno 1939, n.1497, sulla Protezione delle Bellezze Naturali, e la legge 08 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, sono state abrogate e sostituite in parte.

# Riferimenti Normativi

Il principio di tutela paesaggistica delle cose immobili in ragione del loro notevole interesse pubblico venne introdotto dalla Legge 11 giugno 1922, n. 778 "Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", secondo la quale venivano dichiarate soggette a speciale protezione, nel senso che non potevano essere distrutte né alterate, senza il consenso del Ministro per l'Istruzione Pubblica, le cose immobili la cui conservazione presentava un notevole interesse pubblico.

Aspetto caratterizzante tale legge è costituito dall'aver introdotto il concetto di tutela delle cose immobili non già per legge ma attraverso l'emanazione di un atto amministrativo; l'articolo 2 della stessa dispone infatti che il Ministero dell'Istruzione Pubblica ha facoltà di procedere in via amministrativa alla notificazione di tale provvedimento ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili.

Un limite attribuito a tale norma fu quello di intendere il concetto di tutela solamente come godimento del paesaggio, in quanto riproduzione fedele della natura.

Successivamente con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Tutela delle bellezze naturali", che mantenne identica impostazione quanto all'oggetto della tutela, e riprese il quadro dei principi presenti nella precedente norma, analogamente a quanto stava avvenendo per la tutela delle cose di interesse artistico e storico con la Legge 01 giugno 1939, n. 1089, venne stabilito di disciplinare la materia in modo più sistematico, provvedendo in particolare ad elencare i beni da salvaguardare, nonché a stabilire l'organizzazione dell'amministrazione della tutela delle bellezze naturali.

I principi fondamentali di tale legge, che ha peraltro rappresentato per lungo tempo la norma di riferimento in ordine alla individuazione delle "cose" e delle "località", da assoggettarsi a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico, furono qualche anno dopo confermati, anche se in modo generico, dalla Costituzione della Repubblica, il cui articolo 9 recita testualmente: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione."

Va detto che per l'applicazione della Legge n. 1497/1939, fu emanato un apposito regolamento approvato con Regio Decreto 03 giugno 1940, n. 1357.

Successivamente, con la Legge 08 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle cose di particolare interesse ambientale, viene introdotto un nuovo concetto della tutela del paesaggio, secondo il quale l'individuazione e l'assoggettamento a vincolo deriva non già da specifiche valutazioni della valenza paesaggistica degli ambiti, ma trova riferimento nella loro struttura naturalistica in quanto elemento caratterizzante del paesaggio.

Vengono conseguentemente individuati ed assoggettati a tutela "ope legis", senza quindi che l'apposizione del vincolo sia conseguente alla emissione di un provvedimento amministrativo, diverse categorie di beni, in ordine alle quali tuttavia viene data facoltà alle Regioni di intervenire in taluni casi con propri provvedimenti, solo per meglio definire la mappa del territorio vincolato, ovvero nel caso dei corsi d'acqua determinarne l'esclusione dal vincolo per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici.

Dopo un lungo periodo durante il quale hanno trovato applicazione le norme di cui sopra, è stato emanato il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 08.10.1997 n. 352", con il quale sono state riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali (Legge n. 1089/1939) ed ambientali (Leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985).

Per quanto attiene i Beni paesaggistici e ambientali, il Capo I del Titolo II del citato D.Lgs. n. 490/1999, confermando nella sostanza i contenuti delle Leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985, individua i beni da assoggettarsi a tutela secondo le disposizioni di tale Titolo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, mentre il Capo II del Titolo medesimo disciplina la gestione degli stessi.

**In particolare l'art. 139 del D.Lgs. in parola, riconfermando quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 1497/1939, individua i beni e le aree soggetti a tutela in ragione del loro notevole interesse pubblico distinguendoli in quattro categorie, e cioè:**

- a) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In ordine ai beni e le aree individuate ai sensi dell'art. 139, gli stessi, secondo quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della Legge n. 1497/1939, sulla protezione delle bellezze naturali, vengono distinti in "bellezze individue" se si tratta dei beni di cui alle lettere a) e b), e "bellezze d'insieme" nel caso delle località di cui alle lettere c) e d).

A seconda che l'ambito da assoggettarsi a vincolo rientri tra le "bellezze individue" ovvero tra le "bellezze d'insieme", la Commissione per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici, istituita presso ciascuna Provincia con provvedimento regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del decreto in parola, che ne stabilisce peraltro sia la composizione che la durata in carica, è tenuta a seguire due distinte procedure, e cioè:

- nel caso di "**bellezze individue**", la Commissione è tenuta a trasmettere l'elenco dei "beni" all'Autorità Regionale, che nel caso di accoglimento della proposta di vincolo, provvede alla emanazione di uno specifico provvedimento con il quale dichiara "i beni" di notevole interesse pubblico, procedendo alla notificazione di tale provvedimento ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili, alla trascrizione dello stesso sui registri della Conservatoria immobiliare, nonché al suo deposito presso i Comuni interessati;

- nel caso di "**bellezze d'insieme**", la Commissione di cui sopra deve invece procedere alla pubblicazione dell'elenco delle "località" per un periodo di tre mesi all'Albo Pretorio di tutti i Comuni interessati, ed a depositare lo stesso presso i competenti uffici dei Comuni medesimi. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco, i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione. Sulla scorta delle proposte formulate dalla Commissione, ed esaminate le osservazioni, la Regione stessa approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute eventualmente opportune, e provvede alla sua pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L'effetto del vincolo si concretizza per le "bellezze individue" con la notifica in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile, del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico del bene, e per le "bellezze d'insieme" a partire dalla pubblicazione dell'elenco delle località all'Albo Pretorio comunale.

I criteri per l'individuazione e l'approvazione degli elenchi di cui sopra, definiti dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale 07 aprile 1998, n. 1164, stabiliscono nella sostanza che l'individuazione delle "bellezze d'insieme" deve possibilmente interessare ambiti di estensione territoriale pari almeno alla unità di paesaggio, concetto a tutt'oggi ancora da esplicitarsi, e che per le singolarità di tipo naturalistico e storico-culturale deve ritenersi più appropriato il vincolo di "bellezza individua".

La citata Commissione per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici, nel pronunciarsi se un ambito meriti di essere protetto, deve innanzitutto, così come previsto dall'art. 9 del regolamento della Legge n. 1497/1939, conciliare per quanto è possibile l'interesse pubblico con l'interesse privato, tener presente, in modo particolare, del pregio della rarità, dell'interesse scientifico per le singolarità geologiche, del carattere e l'importanza della flora e dell'ambiente, dell'aspetto del valore estetico e tradizionale derivante dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, nonché di quelle bellezze che si possono godere da un punto di vista accessibile al pubblico.

Si sottolinea che così come disposto dall'art. 144 del Decreto in argomento, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha la facoltà di integrare, su proposta del Soprintendente competente, gli elenchi dei beni e delle località indicati all'art. 139, e che tale integrazione è approvata con Decreto del Ministro, sentito il Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali.

**Per quanto invece attiene l'art. 146, lo stesso, confermando quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 431/1985, individua come segue i beni tutelati per legge in ragione del loro interesse paesaggistico:**

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1935, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assoggettate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

In ordine ai corsi d'acqua di cui al punto c), si evidenzia che, in attuazione del punto 3 dell'art. 146, la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale 27 giugno 2001, n. 23, ha provveduto alla individuazione dei corsi d'acqua da escludere dal vincolo in ragione della loro irrilevanza ai fini paesaggistici.

Relativamente ai beni ambientali sopra descritti, l'art. 149, dispone che le Regioni, mediante la redazione di Piani Paesistici o di piani urbanistico-territoriali, aventi la stessa finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali, sottopongano a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale il territorio comprendente tali beni, mentre tale pianificazione paesistica è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139, e cioè le bellezze d'insieme, incluse negli elenchi.

Con l'entrata in vigore del citato Decreto sono state tra le altre abrogate la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali", il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975" limitatamente all'art. 82 comma 3 e seguenti, ed il Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito con modificazioni nella Legge 08 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'art. 1-ter e 1-quinquies, mentre, come stabilito dall'art. 161 rimangono in vigore, in quanto applicabili, fino alla emanazione del nuovo regolamento previsto al comma 1 dell'articolo stesso, il regolamento approvato con Regio Decreto 03 giugno 1940, n. 1357.

Circa le funzioni amministrative per la protezione delle Bellezze Naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela ed alle relative sanzioni, si fa presente che le stesse, già delegate dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 art. 82 comma 1 e 2 lettera g), sono state, nel caso della Regione Veneto, subdelegate alle Province con Legge Regionale 06 marzo 1984, n. 11, poi modificata dalla Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 30.

Successivamente, con l'entrata in vigore della Legge Regionale 31 ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia ambientale", in seguito modificata dalla Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 29, che ha abrogato le norme di cui sopra, alle Province sono state confermate le competenze di cui all'art. 2 della Legge n. 1497/1939, ora art. 140 del D.Lgs. n. 490/1999, e cioè la compilazione degli elenchi, mentre sono state subdelegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alla esecuzione di opere o lavori, fatta eccezione per quelli descritti nell'art. 2 della citata legge, che sono rimaste di competenza regionale.

Per quanto attiene le sanzioni amministrative da porsi a carico di coloro che violino gli obblighi previsti dal Titolo II, l'art. 164 della norma statale prevede che il trasgressore, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni paesaggistici e ambientali, è tenuto alla rimessione in pristino, ovvero al pagamento di una somma, da determinarsi previa perizia di stima, equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione.

In merito alla determinazione dell'indennità risarcitoria dovuta per il danno al paesaggio, di cui all'art. 15 della Legge n. 1497/1939, ora art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999, la Regione Veneto con L.R. n. 63/1994, art. 8, ha disposto che, salva diversa motivata valutazione dell'autorità competente, la stessa è pari a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi.

# Quadro Legislativo

LEGGE 11 giugno 1922, n. 778  
per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.  
(G.U. n. 148 del 24 giugno 1922)

VITTORIO EMANUELE III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1**

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì le bellezze panoramiche.

**Art. 2**

Le cose contemplate nella prima parte del precedente articolo non possono essere distrutte né alterate senza il consenso del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Il Ministero dell'istruzione pubblica ha facoltà di procedere, in via amministrativa, alla notificazione della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili di cui è parola nel precedente articolo.

Tale dichiarazione dev'essere, su istanza del Ministro stesso, iscritta nei registri catastali e trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche, ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ... sono tenuti a presentare preventivamente alla competente Sovrintendenza dei monumenti i progetti delle opere di qualsiasi genere relative agli immobili stessi, per ottenere l'autorizzazione ad eseguirle del Ministero dell'istruzione pubblica, il quale provvede, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti.

**Art. 3**

Anche indipendentemente dalla preventiva notificazione della dichiarazione di pubblico interesse ... il Ministero dell'istruzione pubblica ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori iniziati sugli immobili soggetti alla presente legge. Entro il termine di un mese il Ministero dell'istruzione pubblica dovrà procedere alla dichiarazione di cui all'art. 2.

Trascorso questo termine senza che il Ministero abbia provveduto alla notificazione, l'ordine di sospensione si considera revocato.

Nel caso di non avvenuta preventiva notificazione di cui all'art. 2, se la sospensione non è revocata, è riservata agli aventi titolo l'azione per indennità limitata al rimborso delle spese.

**Art. 4**

Nei luoghi nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori possono essere prescritte dall'autorità governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggiano l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche... L'autorità governativa potrà altresì prescrivere opere di tutela strettamente necessarie per impedire danneggiamenti a bellezze naturali.

**Art. 5**

E' vietata l'affissione con qualsiasi mezzo di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, i quali danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche ...

Questo divieto riguarda anche i cartelli e gli altri mezzi di pubblicità affissi anteriormente alla presente legge.

Il Ministero dell'istruzione pubblica, per mezzo del prefetto o sottoprefetto, ordina la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità, dei quali è vietata l'affissione (Omissis).

**Art. 6**

Chiunque contravviene agli obblighi ed agli ordini (Omissis) è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministero dell'istruzione pubblica con ordinanza motivata, può ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la rimozione dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità indebitamente affissi o mantenuti.

Trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la rimozione dei cartelli (Omissis) è eseguita d'ufficio a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da parte di esso contro i responsabili della trasgressione.

(Omissis)

Roma, addì 11 giugno 1922

REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1357.  
Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939  
XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

---

VITTORIO EMANUELE III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

**Art. 1 - 8 (Omissis)**

**Art. 9**

Nel pronunciarsi se uno degli oggetti contemplati dall'art. 1 della legge meriti di essere protetto, la Commissione provinciale deve conciliare, per quanto è possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato.

Deve poi tenere presente, in modo particolare:

- 1) che fra le cose immobili contemplate dall'art. 1, n. 1, della legge sono da ritenere compresi quegli aspetti e quelle conformazioni del terreno o delle acque o della vegetazione che al cospicuo carattere di bellezza naturale uniscano il pregio della rarità;
- 2) che la singolarità geologica è determinata segnatamente dal suo interesse scientifico;
- 3) che a conferire non comune bellezza alle ville, ai giardini, ai parchi concorrono sia il carattere e l'importanza della flora sia l'ambiente, soprattutto se essi si trovano entro il perimetro di una città e vi costituiscono un'attraente zona verde;
- 4) che nota essenziale d'un complesso di cose immobili costituenti un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;
- 5) che sono bellezze panoramiche da proteggere quelle che si possono godere da un punto di vista o belvedere accessibile al pubblico, nel qual caso sono da proteggere l'uno e le altre.

**Art. 10.**

La commissione provinciale si può pronunciare sulle bellezze sia individue (numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge) sia d'insieme (numeri 3 e 4 del citato articolo) o mediante un unico elenco o facendo seguire al primo elenco uno o più elenchi suppletivi. L'elenco appena compilato è trasmesso se si tratta di bellezze individue dall'organo competente della Regione o dal Ministro al Soprintendente affinché questo possa provvedere a' sensi dell'art. 6 della legge; è invece pubblicato e depositato a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa se si tratta di bellezze d'insieme.

La trasmissione dell'elenco delle bellezze d'insieme ai comuni interessati è fatta affinché sia pubblicato agli albi rispettivi.

**Art. 11.**

L'approvazione dell'elenco delle bellezze individue è data dalla Regione o dal Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto motivato per ciascuna delle cose indicate nell'elenco stesso.

Tale provvedimento deve contenere tutti quei dati che valgono a bene individuare la cosa che si vuole proteggere e deve indicare, altresì, per quanto è possibile, le concrete limitazioni derivanti dal vincolo.

L'originale e una copia del provvedimento sono trasmessi, per la notificazione all'interessato, dal ministero al Sindaco del luogo, il quale restituisce alla Regione o al Ministero l'originale con la relazione dell'avvenuta notificazione.

Altra copia è trasmessa dall'organo competente della Regione o dal Ministero al Soprintendente affinché provveda alla sua trascrizione presso la Conservatoria delle ipoteche, rimettendo poi alla Regione o al Ministero la prova dell'eseguita trascrizione.

**Art. 12.**

L'elenco delle bellezze d'insieme è approvato dalla Regione o dal Ministero per i beni culturali ed ambientali con decreto motivato, da pubblicarsi integralmente nel B.U.R. o nella Gazzetta Ufficiale insieme con l'elenco stesso.

La trasmissione ai comuni del numero del B.U.R. o della Gazzetta Ufficiale contenente il decreto e



l'elenco suddetti, come pure la trasmissione della relativa planimetria è fatta dalla Regione o dal Ministero, per il tramite della Soprintendenza, entro un mese dalla data di pubblicazione del numero predetto.

L'ente incaricato alla notifica comunica alla Regione o al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta Ufficiale all'albo dei Comuni interessati.

**Art. 13.**

Il ricorso all'autorità competente, consentito dagli articoli 4 e 6 della legge deve essere presentato alla Regione o al Ministro per i beni culturali o ambientali.

Il competente Corpo tecnico che il Ministro ha l'obbligo di consultare a termini del citato art. 4 della legge, è il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici. Può inoltre il ministro richiedere del loro avviso intorno alle questioni tecniche sollevate dal ricorso, collegi, uffici e istituzioni che abbiano particolare competenza sull'argomento, ma questi avvisi debbono precedere il parere del Comitato di settore e del Consiglio di Stato ai quali hanno da essere comunicati.

**Art. 14.**

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.

**Art. 15.**

I progetti di lavoro da presentarsi a' sensi dell'art. 7 della legge possono limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile, così come si trova e ad indicare i dati e le linee essenziali delle opere che si vogliono intraprendere, in modo che sia possibile apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che quell'esteriore aspetto dell'immobile debba subire per effetto dei progettati lavori.

I progetti sono presentati in triplice esemplare. Uno di essi è restituito all'interessato con l'annotazione d'approvazione o di ripulsa.

**Art. 16.**

La Regione o il Ministro per i beni culturali ed ambientali, prima di provvedere sui progetti di lavori presentatigli a' termini del precedente articolo può consigliare quelle modificazioni le quali valgono a ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, rapporti di colore armonizzino le nuove o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbano sorgere.

L'autorità competente può consigliare altresì norme particolareggiate sulla vegetazione da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura.

Quando l'entità o la natura dei lavori lo richieda, l'autorità competente, concessa l'autorizzazione di massima, ha facoltà di richiedere, prima di concedere l'autorizzazione definitiva, che gli siano presentati i progetti d'esecuzione.

L'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

**Art. 17.**

Il divieto di eseguire lavori senza preventiva autorizzazione, contemplato nell'art. 8 della legge, è dato dalla Regione o dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, ed è comunicato all'interessato per mezzo degli organi regionali o del Soprintendente.

L'ordine di sospendere i lavori, contemplato nello stesso articolo di legge, è dato dalla Regione o dal Ministro, in quest'ultimo caso è trasmesso al Prefetto, il quale provvede alla notificazione dell'ordine stesso entro il terzo giorno da quello del suo ricevimento. Altra copia dell'ordine di sospensione è trasmessa dal Ministero alla competente Soprintendenza.

Tanto il divieto di eseguire lavori quanto l'ordine di sospenderli debbono essere motivati.

**Art. 18**

Quando ricorrano gli estremi per l'applicazione dell'art. 13 della legge i provvedimenti del Soprintendente e del Ministro, contemplati nei due precedenti articoli, debbono essere adottati d'accordo con le Amministrazioni interessate.

**Art. 19.** (Omissis)

**Art. 20.** (Omissis)

**Art. 21.**

I provvedimenti che debbono ritenersi revocati a' sensi dell'art. 9 della legge non possono essere rinnovati se il pregiudizio allo stato esteriore delle cose e delle località di cui all'art. 8 della legge stessa non provenga da nuovi elementi che giustifichino diversi apprezzamenti.

**Art. 22.**

La domanda per il rimborso delle sostenute spese a' sensi dell'art. 10 della legge è rivolta al Ministero per il tramite della Soprintendenza oppure alla Regione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti dimostrativi delle spese e l'elenco riassuntivo del loro ammontare.

Il Soprintendente, nel caso in cui il provvedimento sia stato emanato dal Ministro, ottenuto il parere dell'Ufficio del Genio civile fa la proposta di liquidazione al Ministero, cui spetta di provvedere al riguardo.

**Art. 23.**

I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno il fine di stabilire:

- 1) le zone di rispetto;
- 2) il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;
- 3) le norme per i diversi tipi di costruzione;
- 4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
- 5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione di un piano territoriale paesistico è commessa alla Regione o al Ministro per i beni culturali ed ambientali, i quali vi attendono valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

**Art. 24.** (Omissis)

**Art. 25.**

Sia nella zona dei piani territoriali paesistici sia nell'ambito delle bellezze d'insieme, quando sia stato imposto il vincolo ai termini della legge e del presente regolamento, i Sindaci non possono concedere concessione edilizia se non previo favorevole avviso della competente Regione o del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Tale avviso può essere provocato direttamente dall'interessato prima di chiedere la detta concessione.

Sono applicabili in materia gli articoli 16 e 17 del presente regolamento.

**Art. 26.** (Omissis)

**Art. 27.**

Il ricorso all'Autorità competente, di cui all'art. 5 della legge, contro il piano territoriale paesistico è presentato alla Regione o al Ministero per i beni culturali e ambientali.

**Art. 28.** (Omissis)

**Art. 29.** (Omissis)

**Art. 30.** (Omissis)

**Art. 31.**

Nell'esercizio della facoltà di cui al primo e secondo comma dell'art. 14 della legge, dovrà essere sentito l'avviso del competente ufficio dell'Azienda autonoma statale della strada.

**Art. 32.**

La Regione, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 14 della legge, può richiedere al proprietario di un fabbricato che sia dato alla facciata un diverso colore.

Ove il proprietario non soddisfi entro il termine d'un anno la richiesta, l'ordine della Regione conterrà l'ingiunzione che debba essere eseguito entro un termine non inferiore a sei mesi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616.  
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.  
(G.U. n. 234 del 29 agosto 1977)  
(V. avviso di rettifica G.U. n. 269 del 3 ottobre 1977)

---

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis)

##### **Art. 82**

###### Beni Ambientali

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
- b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
- c) l'apertura di strade e cave;
- d) la posa in opera di cartello o di altri mezzi di pubblicità;
- e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall'inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
- g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 per la tutela dei Colli Euganei.

##### **Art. 83**

###### Interventi per la protezione della natura

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio.

(Omissis)

LEGGE 8 agosto 1985, n. 431.  
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,  
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.  
Integrazione dell'art. 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616

---

**Art. 1-ter**

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 e R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali ed ambientali di cui all'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

**Art. 1 - quinquies**

Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di edilizia, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

**LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1994, n. 63**  
**Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali.**  
**Aggiornata alla Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 29**

---

Il Consiglio Regionale ha approvato  
Il Commissario di Governo ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta regionale  
Promulga  
La seguente legge regionale

**Art. 1**

Oggetto

1. La presente legge disciplina le competenze in materia di protezione delle bellezze naturali delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

**Art. 2**

Competenze regionali

1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori, relative ad opere o lavori:

- a) di competenza dello Stato o della Regione;
- b) di enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
- c) in esecuzione di progetti soggetti al parere di un organo tecnico consultivo regionale, anche decentrato.

2. I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo regionale rispettivamente competente.

3. L'approvazione, la revoca e la modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, formulata dopo aver acquisito gli atti trasmessi dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5.

4. L'elenco dei corsi d'acqua di cui all'articolo 1 quater della legge 8 agosto 1985, n. 431, e gli aggiornamenti del medesimo, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con la procedura prevista dagli articoli 122 e 123 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 3**

Subdelega di funzioni amministrative alle Province.

1. Delle funzioni amministrative, di cui all'articolo 1 sono subdelegate alle Province le competenze di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

**Art. 4**

Subdelega di funzioni amministrative ai Comuni.

1. Delle funzioni amministrative di cui all'art. 1, salvo quanto disposto da specifiche leggi regionali, sono subdelegate ai Comuni le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alla fattispecie non comprese nell'articolo 2, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

**Art. 5**

Commissioni provinciali per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici.

1. Le Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate dalla Giunta Provinciale e sono composte da:

- a) il presidente della Giunta provinciale, che presiede, o un suo delegato;
- b) il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici, o suo delegato;
- c) il soprintendente per i beni archeologici o un suo delegato;
- d) cinque esperti in materia di bellezze naturali o di tutela del paesaggio eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a tre;
- e) il dirigente del dipartimento regionale per l'urbanistica e i beni ambientali o un suo delegato con qualifica almeno di funzionario;
- e bis) il sindaco del comune interessato o un suo delegato.

2. Il Presidente, in relazione agli argomenti da trattare, aggrega, con voto consultivo, il dirigente territorialmente competente del Corpo nazionale delle miniere o del Corpo forestale dello Stato, i quali, in caso di impedimento, possono farsi sostituire da un funzionario delegato.

3. Funga da segretario un funzionario nominato dalla Giunta Provinciale.
4. Le Commissioni durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale e comunque in conformità alla vigente normativa in materia di proroga. I cinque esperti di cui alla lettera d) del comma 1 non possono essere designati per più di due mandati.

#### **Art. 6**

Procedura per la formazione degli atti amministrativi comunali.

1. Le autorizzazioni e i provvedimenti, di cui all'art. 4, sono rispettivamente rilasciate ed adottate dal Sindaco, acquisito il parere obbligatorio della commissione edilizia comunale.
2. La commissione edilizia comunale, limitatamente ai pareri di cui al precedente comma, è integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente.
3. Tali esperti sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali, e artistico monumentali o equipollenti.
4. Il parere della commissione edilizia comunale, così come integrata ai sensi del presente articolo, costituisce parere ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni.
5. Il Sindaco trasmette entro trenta giorni alla competente Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, corredato dal parere della commissione edilizia comunale, riportando le posizioni espresse dagli esperti di cui al secondo comma 2.
6. Il Sindaco rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale entro i termini previsti dal nono comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431.

#### **Art. 7**

Poteri di vigilanza ed indirizzo

1. Nell'esercizio delle funzioni subdelegate i comuni debbono osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta Regionale e le istruzioni e direttive statali comunicate dal Presidente della Giunta regionale.
2. Le province ed i comuni sono altresì tenuti a fornire ogni notizia ed informazione relative alle funzioni subdelegate.
3. La vigilanza e l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori spettano agli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione, compresa la fattispecie dell'articolo 8. I provvedimenti sono assunti sentiti i rispettivi organi consultivi.
4. La Giunta regionale, in caso di persistente inerzia o continuata inosservanza delle direttive statali o regionali, previa diffida, può adottare provvedimenti ai fini della revoca della subdelega.

#### **Art. 8**

Indennità per il danno al paesaggio.

1. Salvo diversa motivata valutazione dell'autorità competente, il danno di cui all'art. 15, legge 29 giugno 1939, n. 1497, è pari a due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi.

#### **Art. 9**

Adempimenti della Giunta regionale.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale approva con apposita deliberazione, sentita la Commissione tecnica regionale - sez. Urbanistica e la competente Commissione consiliare, gli atti di indirizzo e coordinamento, improntati ai seguenti criteri fondamentali:
  - a) conservazione e valorizzazione dei connotati storico-culturali consolidati che distinguono ed identificano le diverse realtà locali;
  - b) approccio organico alle tematiche progettuali, inteso quale necessità di stabilire condizioni di consonanza con luogo e contesto;
  - c) recupero di tecniche tradizionali e biocompatibili;
  - d) azioni di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale, nonché di mitigazione degli impatti.

#### **Art. 10**

Norme transitorie e finali.

(Omissis)

#### **Art. 11**

Abrogazione di norme.

1. E' abrogata la legge regionale 6 marzo 1984, n. 11, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1990, n. 30.
2. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

(Omissis)

Venezia, 31 ottobre 1994

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 7 aprile 1998, n. 1164.**  
**Criteria per l'individuazione e l'approvazione degli elenchi di cui all'art. 2**  
**della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.**

(Omissis)

Alcune di tali ipotesi [proposte di vincolo] (Omissis) risultano ancora prive del provvedimento regionale definitivo di approvazione.

Al fine di procedere al perfezionamento degli atti in questione, già competenza del Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 11/84 ed ora competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 63/94, si ritiene opportuna l'individuazione di criteri orientativi preliminari che possano costituire riferimento anche per le Commissioni Provinciali di cui all'art. 5 della L.R. 63/94 nella formulazione di ulteriori ipotesi di individuazione.

Detti criteri possono essere così enunciati:

1. L'individuazione delle "bellezze d'insieme" deve possibilmente interessare ambiti di estensione territoriale almeno pari all'unità di paesaggio. Risulta quindi di norma non auspicabile il riferimento a situazioni di sviluppo limitato, scarsamente significative delle quali non sembra comunque ipotizzabile un'estensione sostanziale in fase di approvazione da parte della Giunta Regionale.

2. Particolare rilievo deve essere riservato agli "scorci panoramici" o "vedute" la cui tutela rientra a pieno titolo nell'ambito della L. 1497/39.

3. Possono essere ampliati, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto 1, ambiti già riconosciuti come "bellezze d'insieme" con apposito provvedimento Ministeriale o Regionale, ovvero già tutelati ope legis ai sensi della L. 431/85. Quando non risulti significativa tale finalità va tuttavia evitata - in quanto pleonastica - la reiterazione del vincolo.

4. In analogia, si ritiene che la tutela esercitata attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sia idonea ad escludere la necessità di apposizione di vincoli paesaggistici ai sensi della L. 1497/39. Possono pertanto essere evitate procedure per l'individuazione di ambiti già soggetti alla disciplina d'uso prevista dei Piani d'Area Regionali vigenti.

5. Per quanto concerne le singolarità di tipo naturalistico e storico-culturale, appare inadeguato il vincolo di "bellezza d'insieme", ritenendo invece più appropriato il vincolo di "bellezza individua". Possono rientrarvi anche le strette pertinenze di beni storico-culturali quali ville isolate, complessi insediativi particolarmente significativi, ecc.  
 A differenza della prima, la seconda fattispecie (bellezza individua) può prevedere "particolari limitazioni all'utilizzi dei beni".

6. Per quanto concerne l'apposizione del vincolo paesaggistico ad aree urbanizzate, le proposte appaiono sicuramente condivisibili nel caso di insediamenti di antica formazione o comunque contestualizzati in un ambito territoriale fortemente connotato sotto il profilo paesaggistico. Ove venga tuttavia meno una relazione diretta con il contesto, non si ritiene condivisibile l'estensione della tutela ad insediamenti residenziali o produttivi di formazione recente o di nuova previsione.

7. Le proposte provinciali dovranno comunque essere adeguatamente motivate e corredate documentazione cartografica ed illustrativa. In particolare, si ritiene fondamentale un'accurata descrizione dei fattori di interesse paesaggistico-ambientale che caratterizzano l'area, determinandone l'opportunità di tutela attraverso l'apposizione del vincolo.

8. Risulta indispensabile una puntuale descrizione scritta dell'ambito da assoggettare a tutela. Il perimetro dovrà essere individuato e descritto nel verbale della Commissione provinciale attraverso il riferimento ed elementi geografici di individuazione (strade, corsi d'acqua, ecc.)

(Omissis)

La Giunta regionale  
 (Omissis)  
 delibera

1) di adottare, nella valutazione delle proposte provinciali inerenti gli elenchi di cui all'art. 2 della L. 29.06.1939, n. 1497, i criteri descritti in premessa.

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n.490  
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,  
a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

(Omissis)

TITOLO II  
Beni paesaggistici e ambientali

Capo I  
Individuazione

**Art. 138**

Beni ambientali

1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:

- a) i beni e le aree indicati all' articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
- b) i beni e le aree indicati all'articolo 146.

**Art. 139**

Beni soggetti a tutela

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- e) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico da quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

**Art. 140**

Elenchi

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.

4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.

5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, e relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.

6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

**Art. 141**

Approvazione dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.

2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esamina le osservazioni e



tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.

#### **Art. 142**

Publicità dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. L'elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

#### **Art. 143**

Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste all'articolo 142, comma 2.

#### **Art. 144**

Integrazione degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)

1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

#### **Art. 145**

Revoca o modifica degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)

1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall'articolo 44, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 146**

Beni tutelati per legge

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 Agosto 1985, n. 431, art. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
  - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
  - f) i parchi e le riserve e nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
  - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
  - l) i vulcani;
  - m) le zone di interesse archeologico.
- 2.** Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
  - b) limitatamente alle arti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
- 3.** La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti levanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
- 4.** La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

#### **Art. 147**

Censimento e catalogazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, letto b)

1. I beni e le aree indicati o agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.

#### **Art. 148.**

Convenzioni internazionali

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

### **Capo II**

#### Gestione dei beni

#### **Art. 149**

Piani territoriali paesistici

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la

Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

#### **Art. 150**

Coordinamento della disciplina urbanistica

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)

1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

#### **Art. 151**

Alterazione dello stato dei luoghi

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

#### **Art. 152**

Interventi non soggetti ad autorizzazione

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti da decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).

1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
  - a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo e non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  - b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  - c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

#### **Art. 153**

Inibizione o sospensione dei lavori

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4) .

1. Independentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;  
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non si stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all' articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all 'articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

#### **Art. 154**

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)

1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

#### **Art. 155**

Interventi soggetti a particolari prescrizioni

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)

1. Nel caso di aperture di strade di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.

2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

#### **Art. 156**

Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art 2, comma 1, lett. d e art. 6).

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

#### **Art. 157**

Cartelli pubblicitari

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4).

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

#### **Art. 158**

Colore delle facciate dei fabbricati

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

#### **Art. 159.**

Vigilanza

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

#### **Art. 160**

Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18).

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

#### **Art. 161**

Regolamento

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

#### **Art. 162**

Disposizione transitoria

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e I-quinquies)

1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

### **Capo III**

Sanzioni penali e amministrative

#### **Art. 163**

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

(Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art 1-sexies)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

#### **Art. 164**

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria  
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è destinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

#### **Art. 165**

Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità  
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni, ed altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.00 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Art. 166**

Norme abrogate

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n.328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n.487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82; commi 3 seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
- decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;

- legge 5 giugno 1986 n. 253;
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni della legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988 , n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14 dicembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo 1997 , n. 78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997 , n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 Marzo 1998, n.88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

**2.** In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".

(Omissis)








Vincoli Paesaggistici  
e Ambientali

Bellezze Naturali



# VILLA CON ANNESSA CHIESETTA, FABBRICATI RUSTICI E COLONICI, NONCHE' I DUE GIARDINI

## COMUNE DI ADRIA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezze Naturali - L. 11.06.1922, n. 778

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### DECRETO MINISTERIALE 30 SETTEMBRE 1927

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti

IL MINISTRO

Visto l'articolo 2 e 4 della legge 11 giugno 1922, n. 778


Dichiara:  
(A rettifica del Decreto 1 febb. 1927)

La villa con annessa chiesetta, fabbricati rustici e colonici, nonché i due giardini con piante ornamentali di alto fusto e secolari, esistenti in località denominata "Articiocco" sita nel comune di Adria, Provincia di Rovigo, segnata in catasto ai Mappali 40-33-36-37-38-39-28-41 e la lettera A del foglio XXXIII (chiesetta annessa alla villa) di proprietà alla Società Anonima Industriale Agricola Reticella con sede in Venezia confinante con la strada provinciale, con l'argine del Canal Bianco e con la tenuta della Smergoncino, hanno notevole interesse pubblico ai sensi dei citati articoli 2 e 4 della legge 11 giugno 1922, n. 778, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge 11 giugno 1922, n. 778;


La presente dichiarazione sarà notificata in via amministrativa, al mezzo del Messo Comunale di Verona al Presidente Sig. Avv. Comm. Bruno Maggioni domiciliato in Via Benito Mussolini n. 3.

Essa verrà, a cura di questo Ministero, iscritta nei Registri Catastali e trascritta presso la Conservatoria delle ipoteche, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.


Roma 30 settembre 1927



**VILLA CON ANNESSA CHIESETTA**  
 Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:2000



**VILLA CON ANNESSA CHIESETTA**  
 Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:50000



VILLA CON ANNESSA CHIESETTA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000









Vincoli Paesaggistici  
e Ambientali

Bellezze d'insieme  
e bellezze individue



# GORGOMAROLA

## COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza individualia - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. a)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta del 24.07.1989*

(omissis)

I commissari ... decidono:

(omissis)

di proporre che il Gorgo Marola e l'area di seguito specificata ad esso contigua, siano dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n. 1497 del 29.06.1939 in quanto cosa immobile avente cospicuo carattere di bellezza naturale di cui al punto 1 dell'art. 1 della suddetta legge.

(omissis)

In detta area ... i proprietari, possessori i detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497/39.

Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di interventi o di opere che possono modificare l'aspetto estetico della località stessa.

Per la superficie interessata dal gorgo Marola ... e dalla fascia circostante il medesimo, profonda 100 metri a partire dal suo ciglio, ovvero fino al fiume Tartaro, ove questo dista meno dei predetti 100 metri ( in armonia con la L.R. n. 61 del 27.06.1985, art. 27 punto 6 Lett. c), oltre a sussistere le prescrizioni sopra riportate, è vietata qualsiasi forma di edificazione nonché la modifica delle rive e l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente; è consentita l'ordinaria manutenzione e l'utilizzo dei terreni attualmente a coltivazione con l'esclusione delle piantagioni che possono recare permanente modifica all'aspetto esteriore dell'area.

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19 gennaio 1999, n. 75.  
(B.U.R. n. 16 del 23 febbraio 1999)

Comune di Castelnuovo Bariano (RO). Inclusione del "Gorgo Marola" negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.06.1939, n. 1497 a norma dell'art. 1, punto 1.

La Giunta Regionale

(omissis)

delibera

1) l'area in Comune di Castelnuovo Bariano (RO), secondo la descrizione e con le limitazioni di cui alle premesse, è dichiarata di notevole interesse pubblico e viene inserita nell'elenco delle "Bellezze individue" limitatamente ai seguenti mappali:



Foglio 4, Mappali 131, 328, 331, 327, 239, 334, parte dei mappali 329, 330, 241, 130.

Foglio 4, Mappali 240 e parte dei mappali 132, 174.

Nell'area così individuata i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497 del 29.06.1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità qualsiasi progetto di intervento che va a modificare l'aspetto della località.

(omissis)









# CAVE DANA'

## COMUNI DI CENESELLI E GIACCIANO CON BARUCHELLA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. d)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale della seduta in data 01.03.1991

(omissis)

In prossimità della riva destra del Canal Bianco, nel territorio del Comune di Ceneselli, sono situate le Cave Danà; la denominazione deriva dalla omonima località che è caratterizzata da un limitato gruppo di fabbricati rurali tra i quali spicca Palazzo Danà.

Le cave occupano una superficie di circa 83.000 mq. immersa in una campagna ottimamente coltivata.

(omissis) le cave sono conseguenti allo scavo effettuato per fornire di argilla la moderna fornace di Zelo tuttora in funzione.

(omissis)

L'acqua che alimenta il bacino è risorgiva, proveniente dal Canal Bianco e arriva alla vasca molto pulita; si è formata così una zona umida di notevole importanza, dove la flora e la fauna sono le stesse che si riscontrano nei gorgi, che ... punteggiano la campagna altopolesana.



Le cave sono un unico grande specchio d'acqua segnato all'interno da qualche arginello ove sono stati ricavati dei sentieri percorribili solamente a piedi; il perimetro del bacino, avente una forma pressoché rettangolare, è completamente contornato da uno stradone poderale che lungo i tratti nord e sud corre parallelo ad una scolina di raccolta dell'acqua piovana.

Per raggiungere il laghetto si devono necessariamente attraversare delle proprietà private (omissis); è pertanto difficile raggiungere quest'area e di conseguenza è poco conosciuta.

(omissis)

Nell'area vivono: la lepre, la donnola e il riccio; durante il periodo riproduttivo si possono ammirare: il tuffetto, il tarabusino, la marzaiola, la gallinella d'acqua, la folaga, gli acrocefalini con il cannaieone, le cannaiole e il migliarino di palude. Durante i passi è possibile osservare: l'airone cenerino e quello rosso, la garzetta, la nitticora e il tarabuso.

L'area è anche particolarmente interessante per l'abbondante presenza di rane verdi, della rana agile, della raganella, nonché del rospo comune.







# GORGHI DI TRECENTA

[ MALOPERA, DELLA SPOSA, ZUCOLO, MAGON, BOTTAZZA E GASPERA ]

## COMUNE DI TRECENTA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. d)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 16.01.1989*

(omissis)

I commissari (omissis) decidono:

1) Di proporre che il "Gorgo Malopera" e l'area di seguito specificata ad esso contigua, siano dichiarati di notevole interesse pubblico (omissis) in quanto bellezza d'insieme panoramica, di cui al punto 4 dell'Art. 1 [L.1497/39], singolare esempio di connubio tra l'acqua e la vegetazione circostante, habitat ideale per la flora e la fauna (omissis). L'area è sita in Comune di Trecenta, (omissis) Censuario Pissatola, Fg. 6 mappali n. 42, 121, 58, 43, 44 e porzione mappale occupato dallo scolo all'interno del bacino del gorgo e di una fascia circostante il medesimo, profonda mt.150 a partire dal suo ciglio.

In detta area (omissis) i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497/1939.

Essi pertanto debbono presentare, alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di interventi o di opere che possono modificare l'aspetto estetico della località stessa.

Per la superficie interessata dal Gorgo Malopera (omissis) e dalla fascia circostante il medesimo e profonda 100 metri a partire dal suo ciglio (in armonia con la L.R. n.61 del 27.06.1985 art.27, punto 6, lettera c) oltre a sussistere le prescrizioni sopra riportate, è vietata qualsiasi forma di edificazione, nonché la modifica delle rive e l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, mentre è consentita l'ordinaria manutenzione.

2) Di proporre che i Gorgi di Trecenta (Gorgo della Sposa, Zucolo, Gaspera, Magon, Bottazza) e l'area di seguito specificata ad essi contigua, siano dichiarati di notevole interesse pubblico (omissis) in quanto bellezza d'insieme panoramica, di cui al punto 4 dell'art.1 della Legge 1497/39, zona singolare, caratteristica della pianura padana per l'origine alluvionale dei gorgi, habitat ideale della flora e della fauna esistenti, autoctone (omissis).

L'area... è delimitata (omissis) da una linea continua che a partire dall'incrocio fra Via Argine Bignozza e la S.P. Salara-Trecenta percorre nell'ordine i confini: confine Nord della S.P. fino al confine Ovest del mapp. 423 del Fg. 6; sempre con riferimento al Fg. 6, confini Ovest mappali 423, 497, 374, 241; confine Nord di Via Fratelli Bandiera; confini Ovest e Nord del mapp. 166; confini Nord dei mappali 313, 314, 317; confine Est del mapp. 227; linea esterna ai mappali 91, 89, 290, 292, 226, 368, 367, 366, 362 attraversa in continuità il mapp. 224, la strada comunale Branzetta ed il mapp. 112 del Fg. 5; sempre con riferimento al Fg. 5, confini

Ovest dei mappali 112 e 52, Nord e Ovest del mapp. 98; Nord dei mappali 77, 91, 92, parte del confine Ovest del mapp. 92; quindi con riferimento al Fg. 4, confini Nord e parte dell'Ovest del mapp. 5; quindi al Fg. 3, confini Nord del mapp. 83, Est del Cavo Botta, Est del mapp. 7, parte del confine Nord del mapp. 8, confine Ovest sempre del mapp. 8 e lato Nord della strada comunale Argine Circondario fino all'incrocio con la S.P. Salara-Trecenta; attraversa la strada provinciale; poi con riferimento al Fg. 14, confini Ovest, Sud ed Est dei mappali nell'ordine: 10, 63, 61, 15, 77, 16, 17, 86, 18, 7, chiudendosi sull'incrocio di partenza fra Via Argine Bignozza e la S.P. Salara-Trecenta.

In detta area i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla legge 1497/39 (omissis). Essi pertanto debbono presentare, alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di intervento o di opere che possano modificare l'aspetto estetico della località stessa.

Per la superficie interessata dai gorgi (omissis) e della fascia circostante ai medesimi, profonda 100 mt. a partire dal loro ciglio (omissis) oltre a sussistere le prescrizioni di cui sopra è vietata qualsiasi forma di edificazione nonché la modifica delle rive e l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente mentre è consentita l'ordinaria manutenzione, nonché l'utilizzo dei terreni attualmente a coltivazione con l'esclusione delle piantagioni che possono recare permanente modifica all'aspetto esteriore dell'area.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13 maggio 1998, n. 1645

(B.U.R. n. 59 del 30 giugno 1998)

Comune di Trecenta (RO). Inclusione dei gorgi di Trecenta (Malopera, Della Sposa, Zucolo, Magon, Bottazza e Gaspera) negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.06.1939, n. 1497, ai sensi dell'art. 1, punto 4.

La Giunta Regionale

(omissis)

Delibera

A) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29.06.1939, n. 1497 le aree interessate dai Gorgi di Trecenta (RO) Malopera, Della Sposa, Zucolo, Magon, Bottazza e Gaspera, sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- 1) Relazione
- 2) Verbale in data 16.01.1989 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo;
- 3) Planimetrie di vincolo paesaggistico.

(omissis)



**GORGHI DI TRECENTA**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:20000





# PIAZZA E ABBAZIA DELLA VANGADIZZA CON PARCO FERRACINI

## COMUNE DI BADIA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 13.06.1997*

(omissis)

La Commissione pertanto, al termine della discussione, a n. 7 voti favorevoli e n. 1 astenuto degli aventi diritto presenti alla seduta odierna, propone il vincolo nella seguente formulazione:

"Si propone che l'Abbazia, la Piazza e i Giardini limitrofi, per le considerazioni espresse in fase di istruttoria, che diventano le motivazioni del provvedimento di imposizione del vincolo, di seguito specificati ed evidenziati nell'allegata planimetria, siano dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497 in quanto "complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" - art. 1 p. 3 della citata legge.

Il complesso di cose immobili è sito in Comune di Badia Polesine e censito in catasto (N.C.T.) Censuario di Badia Polesine, Foglio 15 Mappali 419 - 420 - 466 - 467 - 468 - 469 - 528

529 - 530 - 58 - 59 - 60 - 216 - B - 61 - 578 - 579 - 20 - 414, insieme alla "Piazza Vangadizza".

In detta area evidenziata nella allegata planimetria i proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni tali da recare pregiudizio all'aspetto esteriore dell'insieme protetto dalla Legge n. 1497/1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto d'intervento o di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona.

E' fatto divieto realizzare qualsiasi intervento che riduca i coni visuali interessanti l'insieme dell'Abbazia della Vangadizza.

Nell'area attualmente destinata a verde sportivo non potranno essere realizzati manufatti fuori terra o costruzioni che alterino la veduta panoramica esistente.

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10 novembre 1998, n. 4149  
(B.U.R. n. 112 del 15 dicembre 1998)

Comune di Badia Polesine (RO). Inclusione della Piazza e Abbazia della Vangadizza con Parco Ferracini negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.06.1939, n. 1497.

La Giunta Regionale


(omissis)  
delibera

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29.06.1939, n. 1497, della Piazza e Abbazia della Vangadizza con Parco Ferracini, sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:


- Relazione istruttoria
- Verbale in data 13.06.1997 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo;
- Planimetria vincolo paesaggistico e in conformità alla seguente descrizione: catasto censuario di Badia Polesine, Foglio 15, Mappali 419 - 420 - 466 - 467 - 468 - 469 - 528 - 529 - 530 - 58 - 59 - 60 - 216 - B - 61 - 578 - 579 - 20 - 414, insieme alla "Piazza Vangadizza";

(omissis)





**PIAZZA E ABBAZIA DELLA VANGADIZZA**  
 Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:4000



**PIAZZA E ABBAZIA DELLA VANGADIZZA**  
 Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000



PIAZZA E GIARDINI DELLA VANGADIZZA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# PARCO CONTIGUO ALL'ABBAZIA DELLA VANGADIZZA

## COMUNE DI BADIA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza individua - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. b)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 1967

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco contiguo all'Abbazia della Vangadizza - Comune di Badia Polesine

#### IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29.06.1936, n.1497, sulla protezione delle bellezze naturali;  
VISTO il Regolamento 3.06.1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;  
CONSIDERANDO che la Commissione Provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesaggistica, compilato ai sensi dell' art.2 della legge predetta il parco - giardino di proprietà dell'avv. Carlo Ferracini fu Romano sito nel Comune di Badia Polesine segnato in catasto ai numeri di mappa 44, foglio 15, partita terreni 175, confinate con i mappali 419, 25, 43, 45, 423, via San Rocco, Piazza Vangadizza e Abbazia della Vangadizza;  
RICONOSCIUTO che l'immobile predetto ha notevole interesse pubblico perché il gruppo arboreo ivi esistenti è degna cornice ed insostituibile coronamento dell'Abbazia della Vangadizza ed inoltre il carattere e l'importanza della flora costituiscono un'attraente zona verde entro il perimetro della città;

VISTA la legge 29.06.1936, n. 1497 , sulla protezione delle bellezze naturali;



#### DECRETA

L'immobile sopra indicato ha notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29.06.1936 n.1497 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato al signor avv. Carlo Ferracini fu Romano, residente a Bologna, Via Brugnoli 7, in via amministrativa , a mezzo del messo comunale di Bologna.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 21 novembre 1967





PARCO CONTIGUO ALL'ABBAZIA DELLA VANGADIZZA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# “CASA BOVO” - ZONA UMIDA ED AREA BOSCATATA

## COMUNE DI BADIA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza individua - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett a)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 24.03.00*

(omissis)

La Commissione ... formula pertanto la seguente proposta di vincolo:

"La zona umida e la formazione boscata, nonché l'area ad esse contigua, per una profondità di m. 100 a partire dal suo limite, siano dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Leg.vo n. 490 del 29.10.1999, Titolo II, in quanto COSA IMMOBILE AVENTE COSPICUO CARATTERE DI BELLEZZA NATURALE, di cui al punto a) dell'art. 139 del citato Decreto, caratteristico e particolare esempio di connubio tra acqua e vegetazione arborea ed arbustiva, habitat ideale per la flora e la fauna, come descritto in precedenza.

Tale ambito, sito nel Comune di Badia Polesine, località Colombano - Casa Bovo - risulta distinti nel N.C.T. del Comune di Badia Polesine come segue:

- Foglio 2 mappali 49, 64, 65, 79, 178, 179, 185, 186 e parte dei mappali 66, 89, 183;
- Foglio 1 parte dei mappali 46, 91, 122, 123, 124, 125, 126, 159;
- Foglio 11 mappale 2 e parte dei mappali 3, 95.

In detta area, debitamente evidenziata nell'allegata planimetria, "Allegato A", che fa parte integrate del presente verbale, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore che è oggetto di protezione. Essi pertanto hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Autorità, i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Per la superficie interessata dalla zona umida e dal boschetto, nonché dalla fascia circostante, per una profondità di m. 50 a partire dal loro limite, oltre a sussistere le prescrizioni soprariportate, è vietata qualsiasi forma di edificazione nonché la modifica delle rive e l'abbattimento o danneggiamento della vegetazione arbustiva ed arborea esistente, è consentita l'ordinaria manutenzione e l'utilizzo dei terreni, attualmente a coltivazione, con l'esclusione delle piantagioni che possono recare permanente modifica all'aspetto esteriore dell'area.

E' consentito altresì sugli edifici esistenti:

- la manutenzione ordinaria (art. 31 lett. a L. 457/78);
- la manutenzione straordinaria (art 31 lett. b L. 457/78);
- il restauro e il risanamento conservativo (art. 31 lett. c L. 457/78);
- la ristrutturazione edilizia (art. 31 lett. d L. 457/78);
- l'ampliamento del volume residenziale come previsto dall'art. 4 della L.R. 24/85, purché sussistano le condizioni previste dall'articolo stesso."

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**25 maggio 2001, n. 1320**

*(B.U.R. n. 58 del 26 giugno 2001 - G.U. n. 173 del 27 luglio 2001)*

Comune di Badia Polesine (RO). Inclusioni di area denominata "Casa Bovo - zona umida ed area boscata" negli elenchi di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 a norma dell'art. 139, punto a).



La Giunta Regionale


(omissis)

delibera

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490, dell'area relativa alla "Casa Bovo - zona umida ed area boscata" in località Colombano del Comune di Badia Polesine (RO) sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione istruttoria;
- Verbale in data 24.03.2000 della Commissione Provinciale per la protezione delle Bellezze Naturali di Rovigo;
- Planimetria - Estratto della mappa catastale in scala 1:2000 - in conformità alla seguente descrizione:  
Comune di Badia Polesine (RO) - N.C.T.  
-Foglio 1 parte dei mappali 46, 91, 122, 123, 124, 125, 126, 159;  
-Foglio 2 mappali 49, 64, 65, 79, 178, 179, 185, 186 e parte dei mappali 66, 89, 183;  
-Foglio 11 mappale 2 e parte dei mappali 3, 95.






"CASA 'BOVO" - ZONA UMIDA ED AREA BOSCATA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000







# STRADA PROVINCIALE ROVIGO - BADIA POLESINE

COMUNI DI ROVIGO, VILLANOVA DEL GHEBBO, LENDINARA  
E BADIA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 21 giugno 1957*

(omissis)

La Commissione all'unanimità propone che le alberature insistenti sull'arteria stradale Rovigo-Badia Polesine, per tutta la sua lunghezza dal sottopassaggio ferroviario di Rovigo (Km. 0,600) e fino all'abitato di Badia Polesine (Km. 23) costituenti un peculiare, cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona, avente valore estetico e tradizionale, siano sottoposte al vincolo contemplato dall'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(omissis)

### DECRETO MINISTERIALE 14 GENNAIO 1959

*(G.U. n. 19 del 24 gennaio 1959)*

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada provinciale Rovigo-Badia Polesine, compresa nel territorio dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine (Rovigo).

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 giugno 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada provinciale

Rovigo - Badia Polesine, compresa nel territorio dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine (Rovigo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine.

Riconosciuto che la strada predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le sue alberature forma un quadro naturale di non comune bellezza, avente anche valore estetico e tradizionale;

#### Decreta


La strada provinciale Rovigo-Badia Polesine, compresa nel territorio dei Comuni di Rovigo, Villanova del Ghebbo, Lendinara e Badia Polesine, per tutta la sua lunghezza, dal sottopassaggio ferroviario di Rovigo (km. 0,600) fino all'abitato di Badia Polesine (km. 23), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i Comuni interessati provvedano all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.


Roma, addì 14 gennaio 1959



BADIA POLESINE

ROVIGO





# “BARCHESSA BALDI” - ZONA UMIDA

## COMUNE DI ROVIGO, LOC. CONCADIRAME

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza individua - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. a)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO *Verbale della seduta in data 24.03.2000*

(omissis)

La Commissione ... formula pertanto la seguente proposta di vincolo:

"La zona umida e la formazione boscata, nonché l'area ad esse contigua, per una profondità di m. 100 a partire dal suo limite, siano dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Leg.vo n. 490 del 29.10.1999, Titolo II, in quanto COSA IMMOBILE AVENTE COSPICUO CARATTERE DI BELLEZZA NATURALE, di cui al punto a) dell'art. 139 del citato Decreto, caratteristico e particolare esempio di connubio tra acqua e vegetazione arborea ed arbustiva, habitat ideale per la flora e la fauna, come descritto in precedenza.

Tale ambito, sito nel comune di Rovigo - frazione di Concadirame-, risulta distinto nel N.C.T. del comune di Rovigo - Censuario di Concadirame al Foglio 2 con i mappali 50, 51, 58, 73, 83, 96, 116, 117 e parte dei mappali 3, 4, 5, 6, 57, 103, 104, 105 ed al Foglio 1 con parte dei mappali 26, 67, 68.

In detta area, debitamente evidenziata nell'allegata planimetria, "Allegato B", che fa parte integrante del presente verbale, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore che è oggetto di protezione. Essi pertanto hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Autorità, i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

Per la superficie interessata dalla zona umida, nonché dalla fascia circostante la medesima, per una profondità di m. 50,00 a partire dal suo limite, oltre a sussistere la prescrizioni soprariportate, è vietata qualsiasi forma di edificazione nonché la modifica delle rive e l'abbattimento o danneggiamento della vegetazione arbustiva ed arborea spontanea esistente, è consentita l'ordinaria manutenzione.

E' consentito altresì l'eventuale espianto e reimpianto delle aree limitrofe attualmente utilizzate per arboricoltura specializzata da frutto, previa richiesta di parere.

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

25 maggio 2001, n. 1325  
(B.U.R. n. 58 del 26 giugno 2001 - G.U. n. 173 del 27 luglio 2001)

Comune di Rovigo (RO). Inclusioni di area in località Concadirame denominata "Barchessa Baldi - zona umida" negli elenchi di cui all'art. 140 del Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490 a norma dell'art. 139, punto a).

La Giunta Regionale

(omissis)  
delibera

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo 29.10.1999, n. 490, dell'area relativa alla "Barchessa Baldi - zona umida" in località Concadirame del Comune di Rovigo sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

d) Relazione istruttoria;


e) Verbale in data 24.03.2000 della Commissione Provinciale per la protezione delle Bellezze Naturali di Rovigo;


f) Planimetria - Estratto della mappa catastale: N.C.T. Comune di Rovigo - Censuario Concadirame - Fogli 1-2- scala 1:2000 ed in conformità alla seguente descrizione:


-Foglio 1 parte dei mappali 26-67-68;

-Foglio 2 mappali 50-51-58-73-83-96-116-117 e parte dei mappali 3-4-5-6-57-103-104-105;

(omissis)







# CASTELLO TREVES ED AREA CONTERMINE

## COMUNE DI ARQUA' POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c), d)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 09.01.1997*

(omissis)

Al termine della discussione, la Commissione propone, all'unanimità, il vincolo nella seguente formulazione:

Il complesso dei beni immobili di seguito specificati ed evidenziati nell'allegata planimetria sono dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 in quanto "complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" e "bellezze panoramiche considerati come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze", di cui all'art. 1 punti 3 e 4 della citata legge.

Il complesso di cose immobili e panoramiche è sito in Comune di Arquà Polesine e censito in catasto (N.C.T.) al Foglio 13, Censuario di Arquà Polesine; interessa l'area circoscritta del fossato di fortificazione, fossato incluso (mapp. 268), dal tratto di via Montolla incluso a partire dal mapp. 233, da Riviera Mazzini inclusa e dal tratto di via Vittorio Emanuele incluso fino a tutto il mapp. 262.

In detta superficie evidenziata nella allegata planimetria i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni tali da recare pregiudizio all'aspetto esteriore dell'insieme protetto dalla Legge n. 1497/1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità, per la preventiva approvazione, qualunque progetto d'intervento o di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa.

L'Autorità competente, nel rilasciare il preventivo nulla-osta, dovrà vietare in particolare che all'interno del tratto vincolato venga autorizzato l'abbattimento delle alberature esistenti e la modifica alla morfologia del terreno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della Legge 8 Agosto 1985, n. 431.

Nell'eventualità di abbattimento di alberature determinato da malattia delle stesse o da altri motivi di ordine botanico, si provvederà alla sostituzione delle piante abbattute con altre di uguale essenza e comunque autoctone.

Sarà vietata la realizzazione di nuove costruzioni, che andrebbero ad alterare la fruizione visiva dell'immobile e

dell'area circostante, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti e cabine di distribuzione elettrica. Infine saranno impediti l'allargamento della sede stradale e le modifiche al fossato, in quanto tali elementi sono testimonianza del ruolo originario svolto dal castello e del suo rapporto con l'abitato.

Si invitano rispettivamente l'Amministrazione Comunale di Arquà Polesine e l'E.N.E.L. a valutare, per i motivi sopra esposti, la possibilità di collocare in sede più appropriata la pesa pubblica, l'impianto G.P.L. ed il traliccio dell'energia elettrica.

La Commissione, inoltre, sollecita la Commissione Edilizia Comunale affinché vengano predisposte, tramite la Variante al P.R.G., delle schede specifiche per ciascun manufatto esistente tra il fossato e via Montolla con la definizione delle possibilità di intervento e l'individuazione di canoni edilizi, prevedendo anche il trasferimento della cubatura ove possibile. Lo stesso dicasi per la pesa pubblica qualora non possa essere collocata in altra sede.

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**9 dicembre 1998, n. 4627**

**(B.U.R. n. 3 del 12 gennaio 1999)**

Comune di Arquà Polesine (RO). Inclusione del "Castello Treves ed area contermine" negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.06.1939, n. 1497.

La Giunta Regionale

(omissis)

delibera

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29.06.1939, n. 1497, del "Castello Treves ed area contermine" sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione istruttoria;
  - Verbale in data 09.01.1997 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali;
  - Planimetria vincolo paesaggistico
- e in conformità alla seguente descrizione:

Foglio 13 Mappali 268-680-262-242-241-240-239-238-237-326-235-234-233-226-225-483-482-304-305-220-476-219-218;

(omissis)






CASTELLO TREVES ED AREA CONTERMINE  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000







# PLATANI DI VIALE REGINA MARGHERITA E VIALE DELLA STAZIONE

## COMUNE DI ROVIGO

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 27.06.1956*

(omissis)

La Commissione all'unanimità propone che i platani del Viale Regina Margherita e del Viale della Stazione del Comune di Rovigo siano sottoposti al vincolo contemplato dall'art. 1 comma 3 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497 dopo l'intervenuta decisione della conservazione dei medesimi, subordinatamente alla attuazione dei correttivi auspicati nelle premesse, specie nei punti individuati a seguito del sopralluogo, mandando a raccomandare al Comune di Rovigo una più accurata e sollecita manutenzione di alcune piante, il cui risanamento andrà ad evitare un deperimento del patrimonio caratteristico di abbellimento delle città.

(omissis)

#### DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 1957

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione delle legge predetta;

Considerato che la Commissione Provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge predetta, i platani esistenti nel Viale della Stazione, di proprietà del Comune di Rovigo, siti nel Comune di Rovigo;

Riconosciuto che i platani predetti hanno notevole interesse pubblico perché con la loro massa arborea costituiscono attraente zona verde nell'ambito cittadino;

#### DECRETA

I platani sopra indicati hanno notevole interesse pubblico ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato al Sindaco pro-tempore del Comune di Rovigo, in via amministrativa, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Pretura competente.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto all'Ufficio dei Registri Immobiliari, ed avrà efficacia in confronto di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.


Roma, 12 marzo 1957



GO

ROVIGO


PLATANI VIALE REGINA MARGHERITA E VIALE STAZIONE  
Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000





PLATANI VIALE REGINA MARGHERITA E VIALE STAZIONE  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# STRADA ALBERATA ROVIGO - ADRIA

COMUNI DI ROVIGO, CEREGRANO, VILLADOSE, ADRIA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Processo verbale di seduta del 17 luglio 1962*

(omissis)

La commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Rovigo in virtù dell'art. 1, n. 3 della legge 29 giugno 1939, propone che vengano vincolate le alberature insistenti sull'arteria stradale Rovigo-Adria, per tutta la sua lunghezza, costituenti un peculiare cospicuo e caratteristico abbellimento naturale della zona, avente valore estetico e tradizionale.

(omissis)

### DECRETO MINISTERIALE

11 GENNAIO 1964

*(G.U. n. 42 del 18 febbraio 1964)*

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada alberata Rovigo-Adria nella provincia di Rovigo.

#### IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1397 per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Rovigo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopraccitata, la strada alberata Rovigo-Adria; Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Rovigo, Ceregnano, Villadose e Adria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, in tutta la sua lunghezza, un cospicuo e caratteristico quadro naturale, avente inoltre valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le alberature insistenti sull'arteria stradale Rovigo-Adria, attraverso i comuni di Ceregnano e Villadose, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rovigo.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Rovigo, Adria, Ceregnano, e Villadose provvedano all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopraccitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.


Roma, addì 11 gennaio 1964



ADRIA

ROVIGO





# CORTE MILANA

## COMUNE DI PAPOZZE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza individua - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. a)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 01.10.1990*

(omissis)

Al termine dell'esposizione i commissari, ravvisata l'opportunità di proporre il vincolo paesaggistico decidono: di proporre che il complesso comprendente lo stradone poderale alberato e la corte rurale della "La Milana" incluso il tratto già sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, sia dichiarato di notevole interesse pubblico in quanto cosa immobile avente cospicuo carattere di bellezza naturale di cui al punto 1 dell'art. 1 della Legge n. 1497 del 29.06.1939.

La corte rurale detta "La Milana", lo stradone poderale alberato e l'area ad essi contigua, evidenziati nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente verbale, sono siti in Comune di Papozze, censuario di Panarella, foglio 1 mapp. 9-61-22-10-11-12 e 13 e foglio 3 mapp. 1 e 2.

Nell'area così individuata i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497 del 29.06.1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità qualsiasi progetto di intervento che va a modificare l'aspetto della località.

In particolare è vietato l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 1 della Legge n. 431 dell'08.08.1985, relativamente al taglio colturale, alla forestazione, alla riforestazione, e alle opere di bonifica, antincendio e conservazione.

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 dicembre 1998, n. 5126

*(B.U.R. n. 11 del 9 febbraio 1999 e B.U.R. n. 30 del 31 marzo 2000 - errata corrige-)*

Comune di Papozze (RO). Inclusione della "Corte Milana" in località Panarella, negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ai sensi dell'art. 1, punto 1.

La Giunta Regionale

(omissis)

delibera


l'area in Comune di Papozze, loc. Panarella, di seguito descritta, è dichiarata di notevole interesse pubblico e viene inserita nell'elenco delle "Bellezze individue" in conformità alla sotto esposta descrizione. Il complesso comprendente lo stradone poderale alberato e la corte rurale detta "La Milana", incluso il tratto già sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, sia dichiarato di notevole interesse pubblico in quanto COSA IMMOBILE AVENTE COSPICUO CARATTERE DI BELLEZZA NATURALE di cui al punto 1 dell'Art. 1 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

La Corte rurale detta "La Milana", lo stradone poderale alberato e l'area ad essi contigua, evidenziati nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente verbale, sono siti in Comune di Papozze censuario di Panarella, Foglio 1, mappale 11-12-13-146-148-155-157-9-147-150-152-156-154, Foglio 3, mappali 1-133-134.

Nell'area così individuata i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497 del 29 giugno 1936. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità qualsiasi progetto di intervento che va a modificare l'aspetto della località.

In particolare è vietato l'abbattimento o il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 1 della Legge n. 431 dell'08.08.1985, relativamente al taglio colturale, alla forestazione, alla riforestazione, e alle opere di bonifica, antincendio e conservazione..

(omissis)



**CORTE MILANA**  
Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000









# VILLA LARDI, ORA ZANGIROLAMI

## COMUNE DI PAPOZZE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO *Verbale della seduta in data 01.10.1990*

(omissis)

Al termine della discussione i commissari concordano: di proporre che Villa Lardi ora Zangirolami e il centro di Panarella ad esso contiguo, di seguito specificato, siano sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto COMPLESSO DI COSE IMMOBILI CHE COMPONGONO UN CARATTERISTICO ASPETTO AVENTE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE di cui al punto 3 dell'art. 1 della Legge n. 1497 del 29 giugno 1939, come descritto nella prima parte del presente verbale.

L'area interessata è situata nel Comune di Papozze, Censuario di Panarella Foglio 7 Mapp.: 59-57-53-54-55-58-119-60-56-93-61-62-66-161-63-164-127-64-128 e 65 come evidenziata nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente verbale.

In detta area i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge. 1497/1939; pertanto dovranno presentare, alla competente autorità, per la preventiva autorizzazione, qualunque progetto di interventi che possono modificare l'aspetto estetico della località, e che comunque non dovranno impedire la visione paesaggistica di Villa Lardi ora Zangirolami attualmente possibile dalle strade provenienti da Papozze e da Bellombra e dall'incrocio del centro di Panarella.

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21 febbraio 1996, n. 663  
*(B.U.R. n. 44 del 7 maggio 1996)*


Comune di Papozze (RO). Inclusione dell'area interessata da "Villa Lardi" ora "Zangirolami" in loc. Panarella, negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La Giunta Regionale

(omissis)  
delibera

di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, dell'ambito riguardante la "Villa Lardi" ora Zangirolami in loc. Panarella del Comune di Papozze (RO) come di seguito individuato: Comune di Papozze (RO), censuario di Panarella - Foglio 7 - Mappali 59-57-53-54-55-58-119-60-56-93-61-62-66-161-63-164-127-64-128 e 65, sottoponendolo a tutte le disposizioni contenute nella legge;

(omissis)



**VILLA LARDI, ORA ZANGIROLAMI**

Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:4000



**VILLA LARDI, ORA ZANGIROLAMI**

Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000





VILLA LARDI, ORA ZANGIROLAMI  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# PINETA

## COMUNE DI PORTO VIRO, LOC. DONADA E CONTARINA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c), d)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 19 ottobre 1971*

(omissis)

La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali ... delibera di proporre al Ministero della pubblica istruzione di apporre il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona della pineta di Donada e Contarina, come qui di seguito delimitata:

Comune di Donada:

a nord: dalla via Pio XII e dai mappali 105d, 529a/b, 303, 87, 273, 311, 380;

a ovest: dalla via Mazzini lungo il tratto comprendente i mappali 452, 326, 453, 539, 663, 657, 662, 661, 455, 461, 456, 465ab/c, 510; inoltre dai confini del Comune di Contarina lungo i compresi mappali 551b, 513b, 560, 646, 313a, 313c;

a sud: dai lati sud dei mappali 313c e 288;

a est: dalla via IV Novembre lungo i compresi mappali 288, 235, 178, 177, 167, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 306, 642, 554, 596, 555, 313f, 313a, 313c/d, 551b, 267a, 296, 301, 302, 300, 550, 295, 264, 294, 299, 359, 243a, 244, 540a, 231, 229;

Comune di Contarina:

foglio 2: dal tratto di Via Mazzini comprendenti i mappali numeri 328 e 53;

foglio 6: dal tratto di Via Mazzini lungo i compresi mappali 444, 440, 418, 347, 38, 516, 491, 490, 485, 526, 429, riprende il mappale 38 proseguendo coi mappali 139, 144, 451, 161 170, 382, 179, 260, 174, 173, 172, 171, 373, 372, 371, 151, con il lato sud dei predetti mappali 19 e 38, verso il collettore padano e per finire con la linea di confine con il comune di Donada lungo il già citato mappale 38, ed il 506 e 328 del suddetto foglio 2.

(omissis)

#### DECRETO MINISTERIALE

**8 giugno 1973**

*(G.U. n 251 del 28 settembre 1973)*

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

(omissis)

Decreta:

La zona pinetata sita nei territori dei comuni di Donada e Contarina ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Comune di Donada:

a nord: dalla via Pio XII e dai mappali 105d, 529a/b, 303, 87, 273, 311, 380;

a ovest: dalla via Mazzini lungo il tratto comprendente i mappali 452, 326, 453, 539, 663, 657, 662, 661, 455, 461, 456, 465ab/c, 510; inoltre dai confini del Comune di Contarina lungo i compresi mappali 551b, 513b, 560, 646, 313a, 313c;

a sud: dai lati sud dei mappali 313c e 288;

a est: dalla via IV Novembre lungo i compresi mappali 288, 235, 178, 177, 167, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 306, 642, 554, 596, 555, 313f, 313a, 313c/d, 551b, 267a, 296, 301, 302, 300, 550, 295, 264, 294, 299, 359, 243a, 244, 540a, 231, 229;

Comune di Contarina:

foglio 2: dal tratto di Via Mazzini comprendenti i mappali numeri 328 e 53;

foglio 6: dal tratto di Via Mazzini lungo i compresi mappali 444, 440, 418, 347, 38, 516, 491, 490, 485, 526, 429, riprende il mappale 38 proseguendo coi mappali 139, 144, 451, 161 170, 382, 179, 260, 174, 173, 172, 171, 373, 372, 371, 151, con il lato sud dei predetti mappali 19 e 38, verso il collettore padano e per finire con la linea di confine con il comune di Donada lungo il già citato mappale 38, ed il 506 e 328 del suddetto foglio 2.

(omissis)

Roma, addì 8 giugno 1973



**PINETA (Comune di Porto Viro, loc. Donada e Contarina)**

Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000





# DUNE FOSSILI

## COMUNE DI PORTO VIRO, LOC. CONTARINA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 16 gennaio 1989*

(omissis)

I Commissari ... decidono:

(omissis)

di proporre che l'Area con dune fossili sita in comune di Contarina ... sia dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/1939 in quanto bellezza d'insieme, avente valore estetico e tradizionale di cui al punto 3 dell'art. 1.

Nell'area si trovano delle dune sabbiose continentali rimaste entro la terraferma a seguito della colmata dei tratti lagunari nel proseguire del fenomeno deltizio; su di essa insiste in particolare una piccola casa ad un piano, con due camini a dado, da conservare come testimonianza di una precedente realtà rurale.

In detta area i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, non possono determinare distruzioni né modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico del luogo, mentre è vietata qualsiasi ulteriore nuova edificazione.

(omissis)

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

24 novembre 1998, n. 4399

*(B.U.R. n.116 del 29 dicembre 1998)*

Comune di Porto Viro (RO). Inclusione dell'area con "dune fossili" in loc. Contarina negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ai sensi dell'art. 1, punto 3.

La Giunta Regionale


(omissis)  
delibera

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area con dune fossili in loc. Contarina in Comune di Porto Viro, sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:


- Relazione istruttoria;
- Verbale in data 16 gennaio 1989 della Commissione Provinciale per la Tutela della bellezze naturali di Rovigo con esclusione delle limitazioni e dei divieti contenuti nel verbale stesso;
- Planimetri vincolo paesaggistico; e in conformità alla seguente descrizione:  
Comune Censuario di Contarina (ora Porto Viro)  
Foglio 1 mappali: 19-20-361-362-363-359-142-112-351-352-354-355-18-348-349-141-356-357-358-364-365-366-367-225-243-257-226-248-258-259-264-8-138-17-347-192-213-212-214-215

2) Nell'ambito di cui a precedente punto lettera c), si applicano pertanto esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 7 della L.29 giugno 1939, n. 1497;

(omissis)




**DUNE FOSSILI**  
Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000



**DUNE FOSSILI**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000







Bellezze d'insieme  
e bellezze individue  
16

# PINETA

COMUNE DI PORTO VIRO, LOC. DONADA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139

## PROVVEDIMENTI DI TUTELA

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA  
TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI  
DELLA PROVINCIA DI ROVIGO  
*Verbale della seduta in data 14.04.1973*

Verbale non reperibile

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



**PINETA (Comune di Porto Viro, loc. Donada)**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000





# DELTA DEL PO

## COMUNI DI ROSOLINA, PORTO VIRO, PORTO TOLLE E TAGLIO DI PO

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c), d)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### DECRETO MINISTERIALE 1 AGOSTO 1985 (G.U. n. 261 del 6 novembre 1985)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Delta del Po nei Comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle e Taglio di Po.

#### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;  
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984);  
Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985);  
Considerato che: con decreto ministeriale 8 giugno 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 settembre 1973) la pineta sita nei comuni di Donada e Contarina (provincia di Rovigo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della citata n. 1497/39 perché è costituita da dune sabbiose continentali rimaste entro la terraferma a seguito della colmataura dei tratti lagunari che venivano a formarsi col proseguire del fenomeno del delta; tali dune erano in origine, pressoché sprovviste di vegetazione arborea e per evitare che l'azione del vento la sabbia venisse trasportata nei vicini centri abitati di Donada e Contarina e sui terreni agrari circostanti, l'amministrazione forestale ebbe ad iniziare nel 1939 notevoli interventi di rimboschimento che portarono alla formazione della pineta attuale. Tale soprassuolo di origine artificiale rappresenta una associazione vegetale in via di formazione e che per progressivi studi evolutivi deve raggiungere la sua completezza sul tipo della pineta di Ravenna e di altre, già affermatesi, del litorale Adriatico. Ogni intervento antropico che comporti l'introduzione di elementi di alterazione nei rapporti fra terreno, piano erbaceo, arbustivo e arboreo non può che portare a degradazione la ecosistema nel suo complesso che si trova nella fase evolutiva iniziale. L'ecosistema in argomento è costituita, la parte arborea da specie resinose che col verde perenne conferiscono una nota ornamentale e balsamica del paesaggio planetario, altrimenti uniforme e monotono, del tutto peculiare a quello esistente sul litorale di Porto Fossone,

specialmente per il fatto che la specie dominante è il Pino domestico detto anche Pino italico riconosciuto quale pianta emblematica d'Italia.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Comune di Donada:

a nord: dalla via Pio XII e dai mappali 105d-529/ab-303-87-273-311-380;

a ovest: dalla via Mazzini lungo il tratto comprendente i mappali 452-326-453-539-663-657-662-661-455-461-456-465a/b/c-510; inoltre dai confini del Comune di Contarina lungo i compresi mappali 551b-513b-560-646-313a-313c;

a sud: dai lati sud dei mappali 313c e 288;

a est: dalla via IV Novembre lungo i compresi mappali 288-235-178-177-167-163-162-161-160-159-158-157-156-306-642-554-596-555-313f-313a-313c/d-551b-267a-296-301-302-300-550-295-264-294-299-359-243a-244-540a-231-229;

Comune di Contarina:

foglio 2: dal tratto di Via Mazzini comprendenti i mappali numeri 328 e 53;

foglio 6: dal tratto di via Mazzini lungo i compresi mappali 444 - 440 - 418 - 347 - 346 - 38 - 516 - 491 - 491 - 485 - 526 - 429 riprende il mappale 38 proseguendo con i mappali 139 - 144 - 451 - 161 - 170 - 382 - 179 - 260 - 174 - 173 - 172 - 171 - 373 - 372 - 371 - 151 con il lato sud dei predetti mappali 139 e 38, verso il collettore padano e per finire con la linea di confine con il comune di Donada lungo il già citato mappale 38 ed il 506 e 328 del suddetto foglio 2.

Considerato che una più ampia zona sita nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo) ha notevole interesse perché costituita dal complesso del delta del Po, che rappresenta la più vasta e significativa zona umida dell'Italia prodotta dell'azione costruttrice del Po, dell'Adige e del mare. Esso unisce alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità. Il delta, costituito dalle superfici delle acque interne, fiumi, canali, valli, paludi, lagune che ne interessano una cospicua estensione, oltre che per l'aspetto estetico del paesaggio, è peculiare perché formato da una serie di biotipi relitti di una natura in gran parte scomparsa.

I canneti "bonelli", che ricoprono le zone d'acqua poco profonde alle bocche dei vari rami del Po ed offrono, tra l'altro, un ambiente ideale alla nidificazione di numerose specie ornitiche, contribuiscono ad una significativa definizione di spazi acquei aperti, alternati a macchie di vegetazione palustre.

I boschi naturali sopravvivono soltanto nei poli boschivi della Mesola e della lecceta di Rosolina mare. Le dune, spesso dominate dalla presenza di macchia, rivestono un pregio ambientale notevole perché testimonianza, sotto il profilo della rarità geologica, degli antichi delta.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: confine amministrativo tra la provincia di Venezia e Rovigo lungo il fiume Adige fino all'altezza del ponte della strada statale n. 309 (Romea); strada statale 309 fino al fiume Po di Venezia; riva destra del Po delle Tolle fino alla foce del mare Adriatico; linea di battigia lungo il mare Adriatico verso il nord fino alla foce del fiume Adige.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto è necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi sinora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona del delta del Po deve essere tutelata da piani di espansione incontrollata, di complessi turistici o di espansione edilizia in genere, da interventi non programmati di sfruttamento industriale del sottosuolo che potrebbero distruggere, come già si è verificato in passato, l'ambiente con grave danno dell'equilibrio faunistico e vegetazionale.

Il territorio ha già subito profonde modificazioni a causa dell'intervento irrazionale dell'uomo (irrigidimento della rete idrografica, prosciugamento di aree già originariamente sotto il livello del mare, abbassamento del suolo dovuti ad estrazione di acque metanifere) e ciò spiega perché la penisola del Delta, in luogo della forma di conoide che avrebbe dovuto avere, ha assunto, specie nell'ultimo secolo, la forma di catino o di una platea depressa al centro e con orli rilevati verso la costa.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del delta del Po, sito nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente "considerato", la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona del delta del Po, sita nei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:


confine amministrativo tra la provincia di Venezia e Rovigo lungo il fiume Adige fino all'altezza del ponte della strada statale n. 309 (Romea); strada statale n. 309 fino al fiume Po di Venezia; riva destra del fiume Po di Venezia fino al Po delle Tolle; riva destra del Po delle Tolle fino alla foce del mare Adriatico; linea di battigia lungo il mare Adriatico verso il nord fino alla foce Adige. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Rosolina, Donada, Contarina, Porto Tolle, Taglio di Po (provincia di Rovigo) e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985





# ISOLA ROSSI

## COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c), d)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### DECRETO MINISTERIALE 14 LUGLIO 1984 (G.U. n. 214 del 4 agosto 1984)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ariano Polesine.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
(omissis)  
Decreta:

L'Isola Rossi, insistente nell'alveo del Po di Goro, in comune di Ariano Polesine - come delimitata nell'annessa planimetria, parte integrante del presente provvedimento - è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 comma 2, lettera a), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale.

La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona curerà che il comune di Ariano Polesine provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla Regione Veneto, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4 comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 luglio 1984



**ISOLA ROSSI**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# PINETA

## COMUNE DI ROSOLINA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO


*Verbale della seduta in data 14.04.1973*

(omissis)

La Commissione  
(omissis)  
DELIBERA

La proposta di vincolo sulla zona della suddetta pineta, sita nel territorio del comune di Rosolina (omissis)  
Il suddetto comprensorio (omissis) costituisce una attraente zona di singolare bellezza, gradibile da più punti di vista, poiché trattasi di una formazione unica e singolare di notevole interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale; fra l'altro anche la presenza di piante isolate di Pino italico, con la loro chioma espansa ad ombrello, conferiscono al litorale polesano un accentuato e peculiare aspetto ambientale, perché compreso fra il mare aperto e le lagune interne.







# VALLI DA PESCA E ISOLA DI ALBARELLA

## COMUNE DI ROSOLINA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezze d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 13.05.1974*

(omissis)

La Commissione

#### DELIBERA

di proporre al Ministero della Pubblica Istruzione di includere nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo...il complesso dei beni...delimitato:

a nord: dalla riva destra del fiume Adige;

ad est: dal confine catastale del foglio 1 (parte) del censuario del Comune di Rosolina; dai confini di mappa del foglio n. 3, n. 10, n. 29 (parte) e 30 (parte) del censuario del comune di Rosolina;

a sud: dalla linea mediana ideale del Po di Levante in coincidenza con i confini dei fogli catastali del comune di Rosolina nn. 27, 28 e 30;

a ovest: dai confini catastali tra i seguenti fogli del censuario di Rosolina: foglio n. 8 con i fogli 6 e 7, foglio n. 16 con foglio n. 12; foglio n. 15 in parte con foglio n. 13 e in parte con una porzione dello steso foglio n. 15 ... e foglio n. 21; foglio n. 16 con foglio n. 26 (parte); foglio n. 17 con foglio n. 26 (parte); foglio n. 28 con foglio n. 26 (parte) e foglio n. 27 con foglio n. 26 (parte).

(omissis)

#### Motivazione della proposta

Il complesso dei beni culturali territoriali del Delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità.

E' infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorità politiche e amministrative italiane, l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia sotto il profilo paesaggistico, sia dal lato scientifico-ecologico.

In particolare i beni sopradescritti ... compongono nel loro insieme una morfologia inconsueta caratterizzata da ampi specchi d'acqua dai quali affiorano barene - isole e penisole di sabbia e di fango coperte da vegetazione palustre - racchiusi da contorni marginali o punteggiati da sparsi casali (casoni) che si stagliano contro l'orizzonte con i loro tipici camini, dalla presenza di specie ornitiche migratorie ormai rare nel nostro Paese, come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia.

Albarella è una lingua di terra emergente dalle acque e affacciata sul mare Adriatico, si singolare bellezza paesaggistica, dotata di pini marittimi, pioppi, ontani, arbusti di sottobosco, fiori selvatici e popolata da magnifici esemplari di selvaggina protetta come fagiani asiatici, coturnici, colini della Virginia, oltre che dalle specie migratorie proprie degli ambienti umidi che vi sostano durante alcuni periodi dell'anno.

Sull'isola si erge anche un edificio settecentesco, denominato "Ca' Tiepolo", che testimonia della civiltà di Venezia affermatasi anche sulle incerte terre del Delta: il fabbricato, eretto nel 1722 come casino di caccia e pesca, porta ai limiti della laguna le note caratteristiche delle ville venete.

(omissis)



VALLI DA PESCA E ISOLA DI ALBARELLA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:60000





# VALLI DA PESCA

## COMUNE DI PORTO VIRO, LOCALITA' DONADA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 24.04.1974*

(omissis)

proposta di inclusione nell'elenco delle bellezze naturali di biotopi con entità contermini in Comune di Donada e dell'Isola Cavallari

(omissis)

La Commissione

DELIBERA

di proporre al Ministero della Pubblica Istruzione di includere nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo....

(omissis)

il complesso dei beni ... così delimitato:

a nord: canale Po di Levante (parte),

a est: mare Adriatico (parte)

a sud: biotopi-stagni da pesca siti in comune di Contarina (parte) e territorio in comune di Donada (parte)

a ovest: territorio in comune di Donada (parte);

per le seguenti ragioni: il complesso dei beni culturali-territoriali del Delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità.

E' infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorità politiche e amministrative italiane, l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia sotto il profilo paesaggistico, sia dal lato scientifico-

ecologico. In particolare i beni sopradescritti ... costituiscono ambienti ancora intatti caratterizzati: dalla emergenza dell'elemento idrico, da cordoni marginali e distese litoranee, da macchi boschive (presenti queste ultime nella valle Bagliona), da una presenza di specie ormai rare nel nostro Paese sotto il profilo ornitico come la Folaga, Il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia e di interessati esemplari dal punto di vista botanico-floristico coem: Limonium volgare, Inula crithmoide, Obione portulacoides, Aster tripolium, Suaeda marittima, Salicornia fruticosa, Spartina striata, Cycloloma plathyphyllum.

In particolare l'isola denominata "scanno Cavallari" lingua di terra originata dall'incontro del moto ondoso marino con la corrente fluviale recante il materiale d'apporto solido del cosiddetti Po di Levante, costituente l'ultima propaggine sabbiosa avanzata verso il mare Adriatico in protezione del nucleo abitato di Porto Levante, racchiude in sé le caratteristiche di simili lembi dunosi insulari con tipica vegetazione e rappresenta una morfologia propria del paesaggio deltizio padano, da considerarsi, nel caso concreto, il fulcro attorno al quale si salda l'unità considerata dell'insieme vallivo costiero (biotopi) compresi nel comune di Donada.

(omissis)





# VALLI DA PESCA

## COMUNI DI PORTO VIRO E COMUNE DI PORTO TOLLE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Bellezza d'insieme - D. Lgs. 490/99, art. 139 - lett. c)

### PROVVEDIMENTI DI TUTELA

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

*Verbale della seduta in data 02.09.1974*

(omissis)

- proposta di inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo dei biotopo-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Contarina;  
- proposta di inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo dei biotopo-stagni con entità immobiliari contermini compresi nel Comune di Porto Tolle.  
La Commissione ...

#### DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di proporre al Ministero della Pubblica Istruzione di includere nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo ... (omissis) il complesso dei beni ... così delimitato:

a sud ed a est: dall'asse del Po di Maistra e per un piccolissimo tratto dai confini dei fogli catastali nn. 38 e 39 del comune di Contarina;

a nord: dai confini territoriali con il comune di Donada che lambiscono i fogli catastali del comune di Contarina n. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 fino al mare Adriatico;

a ovest: dal secondo argine di difesa a mare lambito dallo scolo Sadocchino lungo i fogli catastali 23 e 35.

(omissis)

Per quanto riguarda le superfici agricole di Polesinino e Scanarello, la loro inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo nasce dall'esigenza di fornire un più completo scenario protetto ai biotopi, i cui specchi vallivi si integrano e fondono paesaggisticamente e naturalisticamente con i terreni segnati dalla geometria del lavoro umano, così come suggerito dal punto 4 dell'art. 9 R.D. 03.06.1940 n. 1357.

(omissis)

Pertanto la Commissione intestata

#### DELIBERA

di proporre al Ministero della Pubblica Istruzione di includere nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di Rovigo ... (omissis) il complesso di beni ... così delimitato: a sud e ad est: dall'asse del Po di Pila e dall'argine di difesa che lambisce il centro abitati di Ca' Zuliani; a ponente: per un tratto dell'argine di difesa Ca' Zuliani Boccasette lambito dai fogli di mappa 7, 8 e 13 del Comune di Porto Tolle, censuario di Ca' Venier e per il restante tratto dall'asse del Po di Maistra.

#### Motivazione della proposta

Il complesso dei beni culturali-territoriali del Delta Padano sopra individuati uniscono alla singolare bellezza paesaggistica il pregio della rarità.

E' infatti universalmente riconosciuta da organismi scientifici e culturali altamente qualificati, italiani e stranieri e dalle stesse autorità politiche e amministrative italiane, l'eccezionale importanza che gli ultimi ambienti umidi sopravvissuti all'intervento distruttivo dell'uomo rivestono sia sotto il profilo paesaggistico, sia dal lato scientifico-ecologico. In particolare i beni sopradescritti ... costituiscono ambienti ancora intatti caratterizzati: dalla emergenza dell'elemento idrico, da cordoni marginali, dai tipici casoni di valle, da una presenza di specie ormai rare nel nostro Paese sotto il profilo ornitico come la Folaga, il Germano Reale, la Moretta, l'Alzavola, il Fischione, il Codone, la Canapiglia. In questi biotopi si registrano popolamenti alcali di grande importanza per il nutrimento della fauna alata e popolamenti alofili marginali a salicornie e Spartina stricta.

Interessanti esemplari dal punto di vista botanico-floristico sono: Limonium volgare, Inula crithmoides, Obione portulacoides, Aster tripolium, Suaeda maritima, Salicornia fruticosa, specie che conferiscono al paesaggio una peculiare nota ornamentale

(omissis)



The background of the page is a detailed topographic map of a coastal region. The map features numerous contour lines representing elevation, with values ranging from -1.7 to 5.0. Key landmarks are labeled in capital letters: 'RIVIERA' at the top, 'ISTITUTO ALBERGHIERO' in the center, 'IMPIANTO DEPURAZIONE' (wastewater treatment plant) at the bottom center, and 'ADRIA' in large letters on the right side. A 'CANAL' (canal) is visible at the bottom right. Other labels include 'VIA GIOVANNI', 'VIA TOGLIATTI', 'VIA MORO', 'VIA VOLONARI', 'STRADA', 'OSPEDALE', 'SCUOLA XXIII', and 'LOC. CA' GARZONI'. The map also shows various building footprints and infrastructure like roads and railways.

## INFORMAZIONI GENERALI

Le zone archeologiche vincolate ai sensi della legge 08.08.1985, n. 431, ora D. Lgs. 29 ottobre 1999 art. 146 lett. m., come riportato nell'art. 27 del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) approvato con D.C.R. 13 dicembre 1981, n. 250, sono state individuate dalla Regione Veneto, d'intesa con gli organi dell'Amministrazione periferica del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, negli elaborati n. 4 e 10 di progetto del citato Piano Territoriale e nel documento: "Le zone archeologiche del Veneto. Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 10 giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431", pubblicato nel 1987.





Vincoli Paesaggistici  
e Ambientali

Zone di interesse  
archeologico

Zone di interesse  
archeologico  
1



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune


# CHIUNSANO

## COMUNE DI GAIBA


Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	Si tratta di un vasto sepolcreto ad inumazione di età altomedievale, che si sovrappone ad un complesso di età romana imperiale
Data di rinvenimento o di scavo	Vecchi rinvenimenti del 1904 e saggi di scavo nel 1982
Datazione	Dal I al IV sec. d.C. (complesso romano), dal VI al VII sec. d.C. complesso altomedievale
Situazione dello scavo	Il livello più alto del sepolcreto è stato intaccato dai lavori agricoli
Stato di conservazione	Buono
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431

Comune di Ficarolo




**CHIUSSANO**  
Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:2000



**CHIUSSANO**  
Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000







Zone di interesse  
archeologico  
2

# FRATTESINA

## COMUNE DI FRATTA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	Si tratta di uno dei più importanti ed estesi abitati protostorici d'Italia (XI-inizi IX sec. a.C.), sia per la quantità della produzione locale (bronzi, fittili, lavorazione del corno, del vetro e dell'ambra), sia per i materiali d'importazione (avorio, uovo di struzzo, ambra, ceramica micenea, lingotti di bronzo), che indicano una serie di contatti sistematici con aree più o meno lontane: Grecia, Sicilia, Puglia, Etruria mineraria
Data di rinvenimento o di scavo	1968, campagne sistematiche di scavo dal 1974 al 1985
Datazione	XI - inizi IX sec. a.C.
Situazione dello scavo	L'insediamento è coperto da terreni agricoli che conservano ancora una divisione agraria settecentesca
Stato di conservazione	Gli strati archeologici più alti sono soggetti a continue manomissioni da parte dei lavori agricoli
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico


Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune





Zone di interesse  
archeologico  
3

# NARDE

## COMUNE DI FRATTA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	Si tratta di una vasta necropoli protostorica coeva all'abitato, costituita da nuclei consistenti di urne ad incinerazione, i cui materiali di corredo, soprattutto i bronzi, confermano l'esistenza di rapporti sistematici tra Frattesina, l'Egeo, la Sicilia e la Puglia
Data di rinvenimento o di scavo	1985, rinvenimento casuale durante lavori di sterro
Datazione	XI - inizi IX sec. a.C.
Situazione dello scavo	Il sepolcreto si trova in terreni agricoli situati in prossimità dell'abitato protostorico
Stato di conservazione	Il sepolcreto è integro, tranne il tratto manomesso dai lavori di posa in opera delle condutture del gas
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali


Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali


Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune




**NARDE**  
Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:2000



**NARDE**  
Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000









# FRATTESINA BOARIA

## COMUNE DI FRATTA POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

### Informazioni

Descrizione	Si tratta di una vasta necropoli protostorica coeva all'abitato, costituita da nuclei consistenti di urne ad incinerazione, i cui materiali di corredo, soprattutto i bronzi, confermano l'esistenza di rapporti sistematici tra Frattesina, l'Egeo, la Sicilia e la Puglia
Data di rinvenimento o di scavo	1977, campagne sistematiche di scavo 1979, 1980, 1984
Datazione	XI - inizi IX sec. a.C.
Situazione dello scavo	Il sepolcreto si trova in terreni agricoli situati in prossimità dell'abitato protostorico
Stato di conservazione	I livelli più alti del sepolcreto sono stati intaccati dalle arature
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431







Zone di interesse  
archeologico  
5

# RETRATTO (ZONA OSPEDALI)

## COMUNE DI ADRIA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	Area di abitato romano, soprastante strati arcaici, ai confini con area di necropoli
Data di rinvenimento o di scavo	primi del 1900, 1982, 1987
Datazione	I sec. d.C.
Situazione dello scavo	==
Stato di conservazione	==
Proprietà	Prevalentemente pubblica
Uso a cui è adibito	==
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali


Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



**RETRATTO (ZONA OSPEDALI)**  
 Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000



RETRATTO (ZONA OSPEDALI)  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# CANAL BIANCO DA CA' GARZONI A PIANTAMELON


## COMUNE DI ADRIA

Beni Paesaggistici e Ambientali

Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	Necropoli meridionali lungo l'alveo del Canal Bianco navigabile, a sud di Adria, dette di Ca' Garzoni (scavi 1966-'70) e del Canal Bianco (scavi 1938-'40) probabilmente tra loro collegate: esse hanno fornito abbondantissimi materiali ceramici, bronzei, vitrei e orificeria (di età preromana e romana) conservata e in parte esposta al Museo Archeologico Nazionale di Adria
Data di rinvenimento o di scavo	1938-40, 1966, 1969, 1972
Datazione	Dal IV sec. a.C. al I sec. d.C.
Situazione dello scavo	==
Stato di conservazione	==
Proprietà	Prevalentemente pubblica
Uso a cui è adibito	==
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431





CANAL BIANCO DA CA' GARZONI A PIANTAMELON  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:25000





# VIA POPILLIA INTERNA

COMUNI DI ADRIA, ARIANO NEL POLESINE, CORBOLA

Beni Paesaggistici e Ambientali

Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

## Informazioni

### Descrizione

Via Popillia (percorso interno) risalente ad età romana repubblicana: documentabile tramite le foto aeree, a partire da sud, dal Comune di Ariano nel Polesine, a nord ovest di S. Basilio, interessando le località di Tenuta Forzello, Tenuta di Ariano Vecchio, Tenuta Fontana, proseguendo per le località Cappel del Prete, Abbondanza, Spin, Mantovane ove si immette nella strada provinciale che porta a Garzara di Corbola. La via doveva proseguire per Adria, immettendosi da sud presso la località Tomba (ivi si rinvenne il miliare del console Publius Popillius Lenas) e poi a nord della città, ben evidenziato da foto aeree. Il rettilineo stradale a nord di Adria è visibile a circa 300 metri ad est della Statale 516. Esso interessa le località di Canareggio, Campelli, Passetto, Borgo S. Maria, Case Albrizzi

Data di rinvenimento o di scavo

==

Datazione

132 a.C.

Situazione dello scavo

==

Stato di conservazione

==

Proprietà

Prevalentemente privata

Uso a cui è adibito

Prevalentemente agricolo


Vincoli esistenti

Legge 8 agosto 1985, n. 431



**VIA POPILLIA INTERNA**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:60000






# SAN BASILIO “A”


## COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	L'area comprende resti di un vasto insediamento di età greco-etrusca, con numeroso materiale di importazione dalla Grecia e dalla Ionia e materiale paleoveneto ed etrusco di fabbricazione locale. Il complesso costituisce uno dei pochi esempi di abitato posto lungo gli antichi cordoni litorali della pianura padana
Data di rinvenimento o di scavo	1980, scavo eseguito nel 1983
Datazione	VI e V sec. a.C.
Situazione dello scavo	I resti si estendono al di sotto di un vasto frutteto
Stato di conservazione	Gli strati più recenti dell'abitato sono stati gravemente manomessi dai lavori agricoli; gli strati inferiori, su palafitte, sono integri
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431




**SAN BASILIO "A"**  
Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:4000



**SAN BASILIO "A"**  
Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000







Zone di interesse  
archeologico  
9

# SAN BASILIO "B"

## COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	L'area, individuata nel 1976, comprende i resti di un vasto quartiere di età romana imperiale, con successive fasi edilizie. La presenza di un ambiente con focolari e numerose canalette, nonché la tipologia dei materiali sembrano suffragare l'ipotesi che il quartiere messo in luce costituisca la parte rustica di un più vasto complesso abitativo, databile dalla seconda metà del I sec. d.C. al IV sec. d.C.
Data di rinvenimento o di scavo	1977, campagne sistematiche in una parte dell'insediamento nel 1977-78 e nel 1979-80
Datazione	I-V sec. d.C.
Situazione dello scavo	I resti si estendono in terreno agricolo; in parte sottostanno ad un vasto frutteto, in un'area interessata da antiche dune litorali
Stato di conservazione	Gli strati affioranti sono stati particolarmente manomessi dai lavori agricoli
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali


Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



**SAN BASILIO "B"**  
 Rappresentazione del vincolo su BASE CATASTALE - scala 1:4000



**SAN BASILIO "B"**  
 Rappresentazione del vincolo su CARTA TECNICA REGIONALE - scala 1:5000





**SAN BASILIO "B"**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:5000





# SAN BASILIO "C"

## COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE

Beni Paesaggistici e Ambientali

Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	I mappali comprendono i resti emergenti a seguito di lavori agricoli e dello spianamento di una duna, di un vasto complesso di età romana imperiale con consistenti tracce di murature, pavimentazioni e di condutture idriche. Va rilevato che S. Basilio dovrebbe coincidere con la Mansio Radriani, lungo la Via Popillia
Data di rinvenimento o di scavo	1984-1985, rinvenimenti affioranti in superficie
Datazione	I-V sec. d.C.
Situazione dello scavo	I resti si trovano in area agricola
Stato di conservazione	Parte delle strutture è stata manomessa dai lavori agricoli
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Area agricola
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431





# VIA POPILLIA COSTIERA

COMUNI DI ARIANO NEL POLESINE, LOREO, ROSOLINA,  
PORTO VIRO, TAGLIO DI PO

Beni Paesaggistici e Ambientali


Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	Via Popillia costiera. L'individuazione del percorso costiero, da S. Basilio fino all'Adige, è sempre più documentato dai recenti scavi di S. Basilio e di Corte Cavanella di Loreo: Il tracciato doveva seguire il cordone litorale di età preromana; si fa sempre più credibile l'ipotesi, in base ai dati forniti dalla Tabula Peutingeriana, che la mansio Radriani (o Hadriani) corrisponda a S. Basilio, che la mansio Septem Maria sia situabile in una zona fra Donada e Contarina, e che la mansio Fossis sia individuabile nella zona di Corte Cavanella di Loreo. Il tracciato della Popillia costiera doveva proseguire per Codevigo, Vallonga (mansio Evrone) e poi fino ad Altino
Data di rinvenimento o di scavo	==
Datazione	Età romana imperiale (dal I sec. d.C.)
Situazione dello scavo	==
Stato di conservazione	==
Proprietà	Prevalentemente privata
Uso a cui è adibito	Prevalentemente agricolo
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431



VIA POPILLIA COSTIERA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:60000







# CORTE CAVANELLA

## COMUNE DI LOREO

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Zone di interesse archeologico - D. Lgs. 490/99, art. 146

Informazioni	
Descrizione	L'insediamento romano messo in luce grazie agli scavi della Soprintendenza archeologica si estende su una superficie di oltre 6000 mq. nei pressi della riva destra dell'Adige. Il complesso è formato da un edificio di abitazione, con due scale absidate, e da una vasta area esterna con una darsena per ricovero di barche collegata a nord con un alveo ovest est raccordato all'Adige antico. Lo scavo è una ricca fonte di dati sulla tecnologia del legno in età romana imperiale (arginatura di sponde, sottofondazioni, pozzi...); nello scavo si sono scoperte (1983 e 1985) due barche lignee romane, oltre a ceramica, vetri, lucerne, monete. Il complesso romano è molto probabilmente identificabile con la mansio Fossis della Tabula Peutingeriana
Data di rinvenimento o di scavo	1981, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987
Datazione	I-V sec. d.C.
Situazione dello scavo	L'area indicata nei mappali è stata in gran parte esplorata, ma restano ancora alcune zone da indagare
Stato di conservazione	Buono quello delle strutture lignee (palizzate spondali, pozzi, sottofondazioni); discreto (da restaurare) quello delle strutture in muratura, preservate a livello di fondazioni e di attacco tra fondazioni ed elevato
Proprietà	Privata
Uso a cui è adibito	Attualmente cantiere di scavo. E' in corso la raccolta dati per il rinnovo dell'occupazione
Vincoli esistenti	Legge 8 agosto 1985, n. 431











Si precisa che la perimetrazione degli ambiti, denominati "bonelli", che costituiscono l'unica Riserva Naturale presente nel territorio provinciale, non risulta in alcuni casi corrispondente allo stato attuale dei luoghi in quanto, in epoca successiva alla costituzione di tale riserva, gli stessi, a causa di eventi naturali o di azioni antropiche, hanno subito radicali trasformazioni. Nella fattispecie l'Atlante assume pertanto un significato di carattere storico, in quanto testimonia l'esistenza di vincoli interessanti ambiti sostanzialmente modificati rispetto al loro assetto originario, ovvero non più rispondenti alle caratteristiche fisiche e/o peculiarità naturalistiche, che ne avevano determinato l'assoggettamento a tutela.



Vincoli Paesaggistici  
e Ambientali

Riserve Naturali



## D.M. 13.07.1977 COSTITUZIONE DI OTTO RISERVE NATURALI

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;  
Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577 relativo allo statuto regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ed art. 25 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento della economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti ... e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano di salvaguardia nella natura (omissis)

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali i territori sottoelencati, da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e

peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione:

1) Bocche di Po, di ha. 457.16.91, nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Rosolina, Contarina (omissis): è rappresentato dal tipico paesaggio da "delta" con terreni, per la maggior parte, sottoposti a periodiche inondazioni, essendo il territorio formato, per lo più, da isole (denominate "bonelli") situate tra i vari bracci del fiume ed il mare;

(omissis)

Decreta:

Art. 1

I territori denominati Bocche di Po, Bosco Mesola, Po di Volano, Pineta di Ravenna, Pineta di S. Filomena, Castelvoturno, Isola di Varano, Calafuria, già indicati nelle premesse, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, vengono costituiti in riserve naturali.

Art. 2

Entro il perimetro delle riserve, è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti tecnico-amministrativi di gestione e di vigilanza, nonché per la ricostituzione di equilibri naturali.

Alla tutela e gestione delle riserve sopra descritte provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

(omissis)

Roma, addì 13 luglio 1977



Riserve Naturali  
1a

# BONELLO CORNERONA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



**BONELLO CORNERONA**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

Riserve Naturali  
1b



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

# BONELLO VIANELLI

COMUNE DI ROSOLINA

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



BONELLO VIANELLI  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000





Riserve Naturali  
1c

# BONELLO POLESINO

COMUNE DI PORTO VIRO

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali


Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



BONELLO POLESINO  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000



Riserve Naturali  
1d



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per comune

# BONELLO CANESTRO

COMUNE DI PORTO TOLLE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



BONELLO CANESTRO  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000





Riserve Naturali  
1e

# BONELLO BACUCCO

COMUNE DI PORTO TOLLE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



**BONELLO BACUCCO**  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

Riserve Naturali  
1f



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici


Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune


# BONELLO GIOZZETTE

COMUNE DI PORTO TOLLE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



BONELLO GIOZZETTE  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000



Riserve Naturali  
1g

# BONELLO CA' ZULIANI

COMUNE DI PORTO TOLLE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



BONELLO CA' ZULIANI  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:10000



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze indivisiue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

Riserve Naturali  
1h



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

# BONELLO BATTERIA

COMUNE DI PORTO TOLLE

Beni Paesaggistici e Ambientali  
Riserve Naturali - D. Lgs. 490/99, art. 146



BONELLO BATTERIA  
Rappresentazione del vincolo su ORTOFOTO - scala 1:20000









## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 27 giugno 2001, n. 23

Determinazione dei corsi d'acqua da escludere dal vincolo paesaggistico. Provvedimento Consiglio regionale 28 giugno 1994 n. 940 - punti 2 e 3. Adempimenti relativi alle province di Verona e Rovigo. Art. 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 48)

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, a modifica e completamento del provvedimento consiliare 28 giugno 1994, n. 940 e relativamente alle Province di Verona e Rovigo:

- l'elenco degli idronimi in cui permane il vincolo paesaggistico;
- l'elenco degli idronimi esclusi dal vincolo paesaggistico;
- l'elenco degli idronimi parzialmente esclusi dal vincolo paesaggistico;
- l'elenco degli idronimi suddivisi per Comune con la correzione degli errori materiali rilevati dalla Giunta regionale;
- la cartografia di supporto per la individuazione dei corsi d'acqua.

Allegato (omissis)

### ELENCO DEGLI IDRONIMI INTERESSATI DAL VINCOLO PAESAGGISTICO

29001	PO DI GORO	29029	SCOLO CAVANA
29002	CANALE DI SCARICO	29031	SCOLO POAZZO
29003	COLLETTORE GENERALE	29035	COLLETTORE PADANO DEL BACINO SUPERIORE
29005	SCOLO GOZZI	29040	TERRAVECCHIA DI BERGANTINO
29007	PO DI GNOCCA E SUE DIRAMAZIONI	29041	TERRAVECCHIA DI MELARA
29008	SCOVETTA DI CA' FARSETTI	29042	CAVO BONIFICAZIONE MELARA BERGANTINO
29010	CANALE DEL CAMELLO	29044	CAVO BENTIVOGLIO DI ZELO E BERLE
29011	PO DI TOLLE E SUE DIRAMAZIONI MINORI	29058	FOSSA MAESTRA O EMISSARIO
29012	BUSA DEL BASTIMENTO	29061	NAVIGLIO SCORTICO
29013	PO DI PILA E SUE DIRAMAZIONI MINORI	29065	SCOLO RAMO STORTO
29014	PO DI MAISTRA	29068	SCOLO VALDENTRO
29015	PO DI VENEZIA	29071	NAVIGLIO ADIGETTO
29016	PO GRANDE O PIU' SEMPLICEMENTE PO	29076	SCOLO CERESOLO
29017	FOSSA POLESELLA	29078	CANALE DI LOREO
29018	PO DI LEVANTE CANAL BIANCO	29082	FIUME ADIGE
29019	CANALE SECONDARIO DI DESTRA	29083	CANALE PO BRONDOLO
29021	COLLETTORE PADANO POLESANO A DESTRA DI CANAL BIANCO		
29023	SCOLO DI CRESPINO		



## ELENCO DEGLI IDRONIMI ESCLUSI DAL VINCOLO PAESAGGISTICO

29006	SCOLO VENETO	29052	SCOLO PINCARA
29022	SCOLO DI BOTTRIGHE, VALLON DOSSOLO	29053	SCOLO BAGNACAVALLA
29024	SCOLO DI BELLOMBRA PANARELLA	29054	CANALE SECONDARIO DI SINISTRA
29025	SCOLO MARCADELLO	29055	NAVIGLIO DI CAVANELLA DI PO
29026	SCOLO ZUCCA	29057	CAVO DI S. STEFANO O DI SANTA MARIA
29027	SCOLO GAVELLO DRAGONZO	29059	FOSSA CASTAGNARO
29028	SCOLO TEODORO	29060	ALVEO MALOPERA
29030	COLLETTORE PADANO DEL BACINO INFERIORE	29062	SCOLO VESPARA
29032	SCOLO MAINARDA	29063	SCOLO BONIOLO
29033	SCOLO PIACENTINA	29064	SCOLO BORSEA
29034	SCOLO SALINE	29066	SCOLO SAN PIETRO E PAOLO (*)
29036	SCOLO SANT'ANNA	29067	SCOLO FOSSETTA
29037	SCOLO DI CALTO (DIVERSIVO E FOSSA VICINARA)	29069	SCOLO MANIN
29038	SCOLO CAVETTINO	29070	SCOLO BRESEGA
29043	CAVO DI MEZZO	29072	SCOLO BELVEDERE E FOSSON DEI FERRI
29045	CAVO BOTTE	29073	SCOLO DEGL'INFERIORI
29046	CAVO TENCA	29074	SCOLO BRANDOLESE
29047	SCOLO BENTIVOGLIO	29075	SCOLO ROVIGATA
29048	SCOLO ARIENTI	29077	SCOLO REZZINELLA
29049	SCOLO S. MARIA	29079	SCOLO TARTARO
29051	SCOLO DI FRASSINELLE (*)	29081	GHEBBO DELLA TESTA O DELLE PORTESINE

## ELENCO DEGLI IDRONIMI PARZIALMENTE ESCLUSI DAL VINCOLO PAESAGGISTICO

29004	<b>SCOLO BRENTA</b> Irrilevante dallo sbocco fino alla strada località Cavezzola	29050	<b>SCOLO DI CASTELGUGLIELMO O BORIOLIO</b> Rilevante dalla chiavica Traversano al Gorgo Dolfin
29009	<b>CANALE DELLA BORA (*)</b> Irrilevante dalla foce fino allo scolo detto Argine da Mare sul quale esiste l'idrovora Papadopoli	29056	<b>FIUME TARTARO</b> Irrilevante dall'incrocio con la S.P. 10 (Via Burchiellara del Comune di Bergantino) fino al confine con il Comune di Castelnuovo Bariano, Via Arella.
29020	<b>CANALE DI CONTARINA</b> Irrilevante dallo sbocco fino alla località Ponte Canali		

(\*) non individuato in cartografia

## ELENCO DEI CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI RIPORTATI IN CARTOGRAFIA

1. Fiume Tartaro	22. Po di Venezia
2. Cavo di Bonificazione Melara e Bergantino	23. Po di Goro
3. Terravecchia di Melara	24. Scolo Brenta (**)
4. Terravecchia di Bergantino	25. Scolo Gozzi
5. Po Grande o più semplicemente Po	26. Collettore Generale
6. Cavo Comune	27. Canale di Scarico
7. Cavo Bentivoglio di Zelo e Berle	28. Canale di Loreo
8. Collettore Padano del Bacino Superiore	29. Canale Po Brondolo
9. Fiume Adige	30. Scolo Cavana
10. Fossa Maestra o Emissario	31. Canale di Contarina (**)
11. Scolo Ceresolo	32. Canale Secondario di Destra
12. Naviglio Adigetto	33. Po di Maistra
13. Scolo Valdentro	34. Po di Gnocca e sue diramazioni
14. Scolo di Castलगuglielmo o Boriolo (**)	35. Scovetta di Cà Farsetti
15. Po di Levante o Canal Bianco	36. Canale del Camello
16. Naviglio Scortico	37. Po di Tolle e sue diramazioni minori
17. Scolo Poazzo	38. Po di Pila e sue diramazioni minori
18. Scolo Ramo Storto	39. Busa del Bastimento
19. Fossa Polesella	40. Canale della Bora (**) (non individuato in cartografia)
20. Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco	
21. Scolo di Crespino	

(\*\*) Parzialmente vincolato

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e bellezze indivi due

Zone di interesse archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune





Vincoli Paesaggistici  
e Ambientali

Parco del Delta del Po

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1997 n. 36 (B.U.R. 8 settembre 1997, n.74)**

## **NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO**

### CAPO I Norme generali

#### **Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po.**

1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come individuato da apposita grafia nell'allegata planimetria in scala 1:50.000 comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e marginalmente il territorio dei comuni di Adria, Loreo, Corbola e Papozze.

2. La gestione del parco è affidata all'Ente parco Delta del Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente parco è demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.

#### **Art. 2 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e promuove:

- a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori;
- b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino.

2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali tipiche dell'area e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione del Veneto con la presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi:


- a) recepire, adottare, attuare e promuovere l'attuazione da parte degli enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all'azione di collaborazione concertata a lungo termine predisposta dall'Unione europea, mediante l'adesione diretta della Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato MedWet;
- b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione e l'ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell'ambiente naturale e antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e archeologico, e delle sue risorse;
- c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici, culturali e didattici;
- d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l'area;
- e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e culturali, turistiche e di servizio tipiche dell'area e di possibile sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;
- f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici dell'area;
- g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione del flussi turistici nelle zone del Delta del Po;
- h) promuovere e valorizzare l'immagine del Delta del Po rodigino anche con l'uso di mezzi multimediali;
- i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l'acqua e l'aria;
- l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza idraulica, in armonia con le finalità della presente legge, promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;
- n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori faunistici e degli equilibri zoocenotici;
- o) garantire e promuovere la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di assicurare loro una migliore qualità della vita.

3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la predisposizione e l'adozione di un Piano economico-sociale, a carattere pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità del Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale delle Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle attività tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio ai fini dello sviluppo dell'occupazione.

#### **Art. 3 - 37 (omissis)**







Vincoli Paesaggistici  
e Ambientali

## Schede di riepilogo dei vincoli per singolo Comune

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 11 Strada Provinciale Rovigo - Adria

### BELLEZZE NATURALI L. 11.06.1922, n. 778

- 1 Villa con annessa chiesetta, fabbricati rustici e colonici, nonché i due giardini

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

- 5 Retratto (zona Ospedali)
- 6 Canal Bianco da Ca' Gorzoni a Piantamelon
- 7 Via Popillia Interna

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 11 29076 - Scolo Ceresolo
- 12 29071 - Naviglio Adigetto
- 13 29068 - Scolo Valdentro
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 18 29065 - Scolo Ramo Storto
- 20 29021 - Collettore Polesano a destra di Canal Bianco
- 21 29023 - Scolo di Crespino
- 22 29015 - Po di Venezia


### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo



# ARIANO NEL POLESINE

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
2



Bellezze naturali  
Bellezze d'insieme e bellezze individue  
Zone di interesse archeologico  
Riserve naturali  
Corsi d'acqua pubblici  
Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 18 Isola Rossi

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

- 7 Popilia Interna
- 8 S. Basilio "A"
- 9 S. Basilio "B"
- 10 S. Basilio "C"
- 11 Via Popilia Costiera

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

#### VINCOLATI

- 22 29015 - Po di Venezia
- 23 29001 - Po di Goro
- 25 29005 - Scolo Gozzi
- 26 29003 - Collettore Generale
- 27 29002 - Canale di Scarico
- 34 29007 - Po di Gnocca e sue diramazioni

#### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 24 29004 - Scolo Brenta

Vincoli per Comune

# ARQUA' POLESINE

Bellezze naturali  
Bellezze d'insieme e bellezze individue  
Zone di interesse archeologico  
Riserve naturali  
Corsi d'acqua pubblici  
Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139


- 9 Castello Treves e area contermina

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 13 29068 - Scolo Valdentoro
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 18 29065 - Scolo Ramo Storto

# BADIA POLESINE

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
4



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 4** Piazza e Abbazia della Vangadizza con Parco Ferracini
- 5** Parco Contiguo all'Abbazia della Vangadizza
- 6** "Casa Bovo" - zona umida ed area boscata
- 7** Strada Provinciale Rovigo - Badia Polesine

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9** 29082 - Fiume Adige
- 10** 29058 - Fossa Maestra o Emissario
- 11** 29076 - Scolo Ceresolo
- 12** 29071 - Naviglio Adigetto
- 13** 29068 - Scolo Valdentro

Vincoli per Comune

# BAGNOLO DI PO

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

**CORSI D'ACQUA PUBBLICI**  
L. 490/99, art. 146

### VINCOLATI


**10** 29058 - Fossa Maestra o Emissario

### PARZIALMENTE VINCOLATI

**1** 29056 - Fiume Tartaro

# BERGANTINO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
6



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

#### VINCOLATI

- 2 29042 - Cavo Bonificazione di Melara e Bergantino
- 3 29041 - Terravecchia di Melara
- 4 29040 - Terravecchia di Bergantino
- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 6 29039 - Cavo Comune
- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore

#### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 1 29056 - Fiume Tartaro

Vincoli per Comune

# BOSARO

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 19 29017 - Fossa Polesella
- 20 29021 - Collettore Polesano a Destra di Canal Bianco

# CALTO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
8



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

**CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI**  
L. 490/99, art. 146

5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po

Vincoli per Comune

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 17 29031 - Scolo Poazzo



# CANDA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
10



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

**CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI**  
L. 490/99, art. 146

- 10** 29058 - Fossa Maestra o Emissario
- 15** 29018 - Po di Levante Canal Bianco

Vincoli per Comune

# CASTELGUGLIELMO

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

#### VINCOLATI

- 10 29058 - Fossa Maestra o Emissario
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco

#### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 1 29056 - Fiume Tartaro
- 14 29050 - Scolo di Castelguglielmo o Boriolo

# CASTELMASSA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
12



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po

Vincoli per Comune

# CASTELNOVO BARIANO

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE

L. 490/99, art. 139

**1** Gorgo Marola

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI

L. 490/99, art. 146

### VINCOLATI


- 4** 29040 - Terravecchia di Bergantino
- 5** 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 6** 29039 - Cavo Comune
- 7** 29042 - Cavo Bentivoglio di Zelo e Berle
- 8** 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore

### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 1** 29056 - Fiume Tartaro

# CENESELLI

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
14



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

**2** Cave Danà

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

**7** 29044 - Cavo Bentivoglio di Zelo e Berle

**8** 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore

Vincoli per Comune

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue


Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per comune



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE

L. 490/99, art. 139

- 11 Strada alberata Rovigo - Adria


### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI

L. 490/99, art. 146

- 12 29071 - Naviglio Adigetto
- 13 29068 - Scolo Valdentro
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 18 29065 - Scolo Ramo Storto
- 20 29021 - Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco

# CORBOLA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
16



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici


Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

 Via Popillia Interna

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

 Aree del Parco soggette a vincolo

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

 29015 - Po di Venezia

 29005 - Scolo Gozzi

Vincoli per Comune

# COSTA DI ROVIGO

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

**CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI**  
L. 490/99, art. 146

12 29071 - Naviglio Adigetto

18 29065 - Scolo Ramo Storto



# CRESPINO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
18



Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5** 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 21** 29023 - Scolo di Crespino

Vincoli per Comune

# FICAROLO

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue


Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore

# FIESSO UMBERTIANO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
20



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

### VINCOLATI

- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 17 29031 - Scolo Poazzo

### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 14 29050 - Scolo di Castelguglielmo o Boriolo

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

# FRASSINELLE POLESINE

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco

# FRATTA POLESINE

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
22



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

-  Frattesina
-  Narde
-  Frattesina Boaria

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

-  29071 - Naviglio Adigetto
-  29068 - Scolo Valdentro
-  29018 - Po di Levante Canal Bianco
-  29061 - Naviglio Scortico

Vincoli per Comune

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

L. 490/99, art. 146

 Chiunsano

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI


L. 490/99, art. 146

 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore

 29016 - Po Grande o più semplicemente Po

# GAVELLO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
24



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 20 29021 - Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco

# GIACCIANO CON BARUCHELLA

- Bellezze naturali
- Bellezze d'insieme e bellezze individue
- Zone di interesse archeologico
- Riserve naturali
- Corsi d'acqua pubblici
- Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE

L. 490/99, art. 139

- 2 Cave Danà

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI

L. 490/99, art. 146

### VINCOLATI

- 10 29058 - Fossa Maestra o Emissario

### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 1 29056 - Fiume Tartaro



# GUARDA VENETA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
26



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

**CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI**  
L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 21 29023 - Scolo di Crespino

Vincoli per Comune

# LENDINARA

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139


- 7 Strada Provinciale Rovigo - Badia Polesine

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9 29082 - Fiume Adige
- 11 29076 - Scolo Ceresolo
- 12 29071 - Naviglio Adigetto
- 13 29068 - Scolo Valdentro
- 16 29061 - Naviglio Scortico

# LOREO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
28



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

- 11 Via Popillia Costiera
- 12 Corte Cavarella

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9 29082 - Fiume Adige
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 20 29021 - Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco
- 22 29015 - Po di Venezia
- 28 29078 - Canale di Loreo
- 29 29083 - Canale Po Brondolo



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9 29082 - Fiume Adige
- 11 29076 - Scolo Ceresolo

# MELARA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
30



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

### VINCOLATI

- 2 29042 - Cavo Bonificazione Melara Bergantino
- 3 29041 - Terravecchia di Melara
- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po

### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 1 29056 - Fiume Tartaro

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali


Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

# OCCHIOBELLO

- Bellezze naturali
- Bellezze d'insieme e bellezze individuali
- Zone di interesse archeologico
- Riserve naturali
- Corsi d'acqua pubblici
- Parco del Delta del Po




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 17 29031 - Scolo Poazzo

# PAPOZZE

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
32



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 12 Corte Milana
- 13 Villa Lardi, ora Zangirolami

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97


- Aree del Parco soggette a vincolo

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 21 29023 - Scolo di Crespino
- 22 29015 - Po di Venezia

# PETTORAZZA GRIMANI

Bellezze naturali  
Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali  
Zone di interesse  
archeologico  
Riserve naturali  
Corsi d'acqua  
pubblici  
Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9 29082 - Fiume Adige
- 11 29076 - Scolo Ceresolo
- 12 29071 - Naviglio Adigetto



# PINCARA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
34



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

### VINCOLATI

- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco

### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 14 29050 - Scolo di Castelguglielmo o Boriolo

Vincoli per Comune

# POLESELLA

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 17 29031 - Scolo Poazzo
- 19 29017 - Fossa Polesella

# PONTECCHIO POLESINE

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
36



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

Non sono presenti vincoli paesaggistici e ambientali

Vincoli per Comune

# PORTO TOLLE

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 17** Delta del Po
- 22** Valli da Pesca (Porto Viro e Porto Tolle)

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo

### RISERVE NATURALI L. 490/99, art. 146


- 1. BOCCHE DI PO**
- 1d** Bonello Canestro
  - 1e** Bonello Bacucco
  - 1f** Bonello Giozzette
  - 1g** Bonello Ca' Zuliani
  - 1h** Bonello Batteria

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 22** 29015 - Po di Venezia
- 33** 29014 - Po di Maistra
- 34** 29007 - Po di Gnocca e sue diramazioni
- 35** 29008 - Scovetta di Ca' Farsetti
- 36** 29010 - Canale del Camello
- 37** 29011 - Po di Tolle e sue diramazioni minori
- 38** 29013 - Po di Pila e sue diramazioni minori
- 39** 29012 - Busa del Bastimento

# PORTO VIRO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
38



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 14** Pineta, località Donada e Contarina
- 15** Dune Fossili
- 16** Pineta, località Donada
- 17** Delta del Po
- 21** Valli da Pesca, località Donada
- 22** Valli da Pesca, Comuni di Porto Viro e Porto Tolle

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

- 11** Via Popillia Costiera

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo

### RISERVE NATURALI L. 490/99, art. 146

- 1. BOCCHIE DI PO**
- 1c** Bonello Polesino

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

#### VINCOLATI

- 15** 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 20** 29021 - Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco
- 22** 29015 - Po di Venezia
- 30** 29029 - Scolo Cavana
- 32** 29019 - Canale Secondario di Destra
- 33** 29014 - Po di Maistra

#### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 31** 29020 - Canale di Contarina

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 17 Delta del Po
- 19 Pineta
- 20 Valli da pesca e isola di Albarella

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

- 11 Via Popillia Costiera

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146


- 9 29082 - Fiume Adige
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 20 29021 - Collettore Polesano a destra di Canal Bianco
- 29 29083 - Canale Po Brondolo
- 32 29019 - Canale Secondario di Destra

### RISERVE NATURALI L. 490/99, art. 146

- 1. BOCCHIE DI PO
- 1b Bonello Vianelli

# ROVIGO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
40



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e bellezze individuali

Zone di interesse archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9 29082 - Fiume Adige
- 11 29011 - Scolo Ceresolo
- 12 29071 - Naviglio Adigetto
- 13 29068 - Scolo Valdentro
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 18 29065 - Scolo Ramo Storto
- 20 29021 - Collettore Padano Polesano a destra di Canal Bianco

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 7 Strada Provinciale Rovigo - Badia Polesine
- 8 "Barchessa Baldi" - zona umida
- 10 Platani di Viale Regina Margherita e Viale della Stazione
- 11 Strada alberata Rovigo - Adria

Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue


Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore



# SAN BELLINO

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
42



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

**CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI**  
L. 490/99, art. 146

- 13 29068 - Scolo Valdentro
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco

Vincoli per Comune

# SAN MARTINO DI VENEZZE

PROVINCIA DI PADOVA

Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po




## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 9 29082 - Fiume Adige
- 11 29076 - Scolo Ceresolo

# STIENTA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
44



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 8 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 17 29031 - Scolo Poazzo

Vincoli per Comune

# TAGLIO DI PO

Bellezze naturali



Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 17 Delta del Po

### ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO L. 490/99, art. 146

- 11 Via Popillia Costiera

### PARCO DEL DELTA DEL PO L. 36/97

- Aree del Parco soggette a vincolo

### RISERVE NATURALI L. 490/99, art. 146

#### 1. BOCHE DI PO

- 1a Bonello Cornerona

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146

#### VINCOLATI


- 22 29015 - Po di Venezia
- 25 29005 - Scolo Gozzi
- 26 29003 - Collettore Generale
- 27 29002 - Canale di Scarico
- 34 29007 - Po di Gnocca e sue diramazioni

#### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 24 29004 - Scolo Brenta

# TRECENTA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
46



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE L. 490/99, art. 139

- 3** Gorgi di Trecenta (Malopera, della Sposa, Zucolo, Magon, Bottazza e Gaspera)

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI L. 490/99, art. 146


#### VINCOLATI

- 7** 29044 - Cavo Bentivoglio di Zelo e Berle
- 8** 29035 - Collettore Padano del Bacino Superiore
- 10** 29058 - Fossa Maestra o Emissario

#### PARZIALMENTE VINCOLATI

- 1** 29056 - Fiume Tartaro

# VILLADOSE



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individue

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po

Vincoli per Comune

## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE

L. 490/99, art. 139

11 Strada alberata Rovigo - Adria

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI

L. 490/99, art. 146


11 29076 - Scolo Ceresolo

12 29071 - Naviglio Adigetto

13 29068 - Scolo Valdentro

# COMUNE DI VILLAMARZANA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
48



Bellezze naturali

Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po


## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 13 29068 - Scolo Valdentro
- 15 29018 - Po di Levante Canal Bianco
- 18 29065 - Scolo Ramo Storto

Vincoli per Comune

# VILLANOVA DEL GHEBBO



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### BELLEZZE D'INSIEME E BELLEZZE INDIVIDUE

L. 490/99, art. 139

- 7 Strada Provinciale Rovigo - Badia Polesine

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI

L. 490/99, art. 146

- 11 29076 - Scolo Ceresolo
- 12 29071 - Naviglio Adigetto



# VILLANOVA MARCHESANA

Riepilogo Vincoli  
per Comune  
50



Bellezze naturali


Bellezze d'insieme e  
bellezze individuali

Zone di interesse  
archeologico

Riserve naturali

Corsi d'acqua  
pubblici

Parco del Delta del Po



## BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI ASSOGGETTATI A VINCOLO

### CORSI D'ACQUA PUBBLICI VINCOLATI L. 490/99, art. 146

- 5 29016 - Po Grande o più semplicemente Po
- 21 29023 - Scolo di Crespino

Vincoli per Comune

